



Comune di San Pellegrino Terme

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI E PRESUPPOSTO

Capo primo – Presupposto e classificazione del Comune

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art.52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, disciplina il **“Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria”**, denominato **Canone** istituito a decorrere dall'anno 2021 ai sensi dei commi da 816 a 836 della Legge 27 dicembre 2019, n.160.
2. Il **Canone**, sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle provincie ed è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali (e provinciali), fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
3. Il regolamento contiene i principi e le disposizioni riguardanti le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie che a vario titolo insistono nell'ambito del territorio del Comune, suddiviso in categorie in base all'importanza della zona di occupazione e/o diffusione e disciplina i criteri per la determinazione e

applicazione del Canone, le modalità per la richiesta, il rilascio, la revoca e la decadenza dell'atto amministrativo di concessione o autorizzazione. Sono altresì disciplinate la misura delle tariffe di occupazione o esposizione pubblicitaria, ivi compresa quelle relative alle pubbliche affissioni, le modalità e i termini per il versamento e la riscossione anche coattiva del canone, le riduzioni ed esenzioni, nonché le sanzioni da applicare in caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente.

4. Per quanto non riportato nel presente regolamento, oltre alle disposizioni di legge, trovano applicazione le altre norme statutarie e regolamentari comunali relative all'occupazione di spazi pubblici, alla effettuazione della pubblicità, sul procedimento amministrativo, sull'organizzazione degli uffici, sulla contabilità, ed ogni altra, se non incompatibili con le disposizioni e prescrizioni del presente regolamento.

Articolo 2

Presupposto del Canone

1. Il presupposto del canone è: a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico; b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma, limitatamente alla misura di superficie comune, sicché nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione dei messaggi pubblicitari, la parte di occupazione del suolo pubblico, al netto di quella dell'impianto pubblicitario, sarà comunque soggetta al Canone, secondo le tariffe per l'occupazione, mentre la parte comune sarà soggetta al Canone secondo le tariffe per la diffusione dei messaggi pubblicitari.

Articolo 3

Definizioni oggettive

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento:

-per **“suolo pubblico”** e **“spazi ed aree pubbliche”** si intendono i luoghi ed il suolo di dominio pubblico appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile del comune quali le strade, le piazze, i corsi, i portici, i parchi, i giardini ecc. nonché i loro spazi sottostanti (sottosuolo) e sovrastanti (soprassuolo) e quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico uso, anche mediante servitù di uso pubblico c.d. *dicatio ad patriam* consistente nel comportamento del proprietario che, seppur non intenzionalmente diretto a dar vita al diritto di uso pubblico, mette volontariamente, con carattere di continuità un proprio bene a disposizione della collettività, assoggettandolo al correlativo uso, al fine di soddisfare un'esigenza comune ai membri di tale collettività, indipendentemente dai motivi per i quali detto comportamento venga tenuto, dalla sua spontaneità e dallo spirito che lo anima; sono equiparate a tali aree i passaggi privati aperti colleganti direttamente due strade comunali. Restano esclusi i passaggi privati a fondo cieco non assoggettati a servitù di pubblico passaggio. Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni, con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285;

-per **“diffusione di messaggi pubblicitari”** si intende qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso tramite impianti e mezzi pubblicitari, in luoghi pubblici o aperti al pubblico intendendosi come tale quello comunque accessibile, sia pure nel rispetto di determinate condizioni, a chiunque si adegui al regolamento che disciplina l'ingresso, o che sia da tali luoghi percepibile in qualsiasi modo, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere la vendita di beni mobili o immobili, la costituzione o il trasferimento di diritto ed obblighi su di essi oppure la prestazione di opere e servizi; nonché ogni altra attività suscettibile di valutazione economica intendendosi per tali i messaggi, ad oggetto economico, aventi finalità promozionale e di miglioramento dell'immagine dell'operatore di mercato, anche se esercitata occasionalmente da soggetto che per natura o statuto non si prefigge scopo di lucro. Si considerano rilevanti ai fini della debenza del Canone tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata e non solo gli impianti pubblicitari come definiti dall'art. dall'art.47 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada (DPR 495/92 e succ.ve mod.ni). Rientra, pertanto, nella debenza del canone qualsiasi mezzo di comunicazione con il pubblico, il quale risulti - indipendentemente dalla ragione e finalità della sua adozione – obbiettivamente idoneo a far conoscere indiscriminatamente alla massa indeterminata di possibili acquirenti ed utenti cui si rivolge il nome, l'attività ed il prodotto di una azienda, non implicando la funzione pubblicitaria una vera e propria operazione reclamistica o propagandistica, sicché vi rientrano anche le anonime

riproduzioni di alcuni articoli in vendita quand'anche che non richiamano la denominazione sociale del soggetto o specifici prodotti.

Articolo 3-bis

Classificazione del Comune e divisione del territorio comunale

- 1.** Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, sia con riferimento alle limitazioni e divieti, che per la individuazione della tariffa standard annua e per le sue modificazioni in base ai coefficienti prefissati, in base alla popolazione residente in base ai dati statistici ufficiali il Comune di SAN PELLEGRINO TERME appartiene alla classe "comuni V classe"
- 2.** Il territorio comunale, per la compiuta determinazione del Canone è suddiviso nelle zone come da elencazione allegata al presente regolamento. Ad ognuna delle zone è assegnato un coefficiente che tiene conto della loro importanza desunta dal contesto urbanistico-edilizio, della presenza in zona dei pubblici servizi, nonché della particolare accessibilità attraverso i mezzi di trasporto pubblico, del flusso turistico, delle iniziative commerciali e della densità di traffico pedonale e veicolare.
- 3.** Alla luce delle prescrizioni dei precedenti commi del presente articolo, costituiscono parte integrante del presente regolamento, i seguenti allegati:
 - **ALLEGATO A:**
 - classificazione per "ZONE" in base all'importanza delle strade ed aree pubbliche in cui insiste l'occupazione;
 - classificazione per "CATEGORIA NORMALE o SPECIALE" in base all'importanza delle strade ed aree pubbliche in cui insiste la diffusione di messaggi pubblicitari;

TITOLO SECONDO – PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

Capo primo: Tipologia delle occupazioni

Articolo 4

Tipologia di occupazioni

1. Chiunque voglia occupare aree o spazi pubblici, come definiti dall'art.3 del presente regolamento, in via permanente o temporanea deve preventivamente richiedere ed ottenere dal competente ufficio comunale il rilascio della concessione per le occupazioni permanenti e dell'autorizzazione per le occupazioni temporanee
2. Sono **permanenti** le occupazioni, di carattere stabile effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, non è inferiore all'anno, anche se realizzate senza l'impiego di manufatti o impianti stabili.
3. Sono **temporanee** le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione è inferiore all'anno, anche se periodiche, in tal caso possono essere rilasciate per più annualità e, in ogni caso, quelle per le attività edili.
4. Sono occupazioni **abusive**, quelle:
 - a) realizzate senza la concessione comunale e/o autorizzazione comunale o con destinazione d'uso diversa da quella prevista in concessione;
 - b) eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;
 - c) che si protraggono oltre in termine stabilito dalla concessione/autorizzazione comunale o nei successivi atti di proroga regolarmente rilasciati;
 - d) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione o dichiarata la revoca o la decadenza;
 - e) attuate o mantenute in opera durante i periodi in cui sia stata dichiarata dalla Autorità la sospensione delle attività cui sono connesse;
 - f) effettuate da persona diversa dal concessionario o titolare dell'autorizzazione, salvo il sub ingresso.

Ai fini dell'applicazione del "Canone" le occupazioni abusive si considerano permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile; altrimenti si considerano temporanee ed in tal caso l'occupazione si presume effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.

5.E' consentita l'occupazione di aree o spazi pubblici, prima del rilascio del provvedimento concessorio/autorizzativo nella misura strettamente necessaria in caso di comprovata **urgente necessità**, per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano indugio alcuno purché venga contestualmente presentata la relativa domanda di

occupazione anche in via breve (fax, pec, telegramma). In mancanza della stessa, l'avvenuta occupazione è considerata abusiva. L'ufficio competente provvede ad accertare la sussistenza delle condizioni di urgenza e quindi a rilasciare, previo pagamento del Canone dovuto, il provvedimento in via di sanatoria, in difetto l'occupazione si considera abusiva. Rientrano nelle occupazioni di emergenza tutte quelle attività necessarie per la salvaguardia dell'utenza, l'eliminazione del pericolo ed il ripristino dell'erogazione dei servizi pubblici.

6. Per quanto concerne le misure da adottare per la sicurezza della circolazione si fa riferimento alle norme del Codice della strada e del Reg. Att., fermo restando che in caso di occupazione abusiva della sede stradale, oltre alle sanzioni ed indennità previste dal presente regolamento, sono applicate e dovute anche quelle previste dal Codice della Strada e dal suo Regolamento attuativo.

7. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente regolamento sono validi anche ai fini dell'applicazione delle norme previste dal titolo II, capo I del D.Lgs. 285/1992, ma non sostituiscono in alcun modo i necessari titoli edilizi di cui al T.U. in materia edilizia (DPR 380/2001), e dalla normativa nazionale, regionale e regolamentare di riferimento.

8. Fatti salvi i provvedimenti dell'Autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'art.633 del codice penale e dall'art.20 del Codice della Strada, il Sindaco, come disposto dall'art.3, comma 16 della L. n.94/2009, può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se trattasi di occupazione a fine commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nel caso in cui l'esercente ometta di adempiere agli obblighi inerenti alla pulizia e al decoro degli spazi pubblici antistanti l'esercizio. Se si tratta di occupazione a fine di commercio, copia del relativo verbale di accertamento è trasmessa, a cura dell'ufficio accertatore, al comando della Guardia di finanza competente per territorio, ai sensi dell'articolo 36, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Articolo 4 bis

Occupazione con Dehors

1) Beneficiari e definizioni: Le attività di somministrazione di alimenti e bevande possono richiedere ed ottenere l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico per ristoro all'aperto nei limiti del presente regolamento. Al fine e per gli effetti del

presente regolamento, per occupazioni temporanee di suolo pubblico per spazi di ristoro all'aperto (dehors), s'intende l'insieme degli elementi mobili posti temporaneamente sullo spazio pubblico, o privato gravato da servitù d'uso pubblico, che costituisce, delimita ed arreda lo spazio per il ristoro all'aperto annesso alle attività di somministrazione alimenti e bevande. Le presenti condizioni determinano i criteri a cui i beneficiari devono rifarsi per l'inserimento ambientale dei dehors e le caratteristiche delle strutture ammesse in relazione alla zona urbana dell'inserimento.

2) Condizioni di massima: Larghezza e lunghezza dell'occupazione: le occupazioni devono essere prospicienti il tratto di facciata interessato dall'attività commerciale stessa ed avere larghezza pari alla larghezza dei locali interni dell'attività direttamente prospicienti la facciata. Dette occupazioni sono concedibili esclusivamente a chi è titolare di locali interni, salvo consenso di chi, ivi, detiene aperture private e/o commerciali. È possibile occupare una maggiore area antistante nei seguenti casi: quando il tratto di facciata prospiciente l'occupazione non presenti altre aperture al piano terra (porte e finestre) o accessi, oltre quella dell'esercizio interessato; quando nel tratto di facciata prospiciente l'occupazione sono presenti altre aperture private e/o commerciali. In tal caso, previa autorizzazione delle attività commerciali o dei privati frontisti, si potrà estendere l'occupazione nella zona antistante gli stessi; La lunghezza massima consentita è in ogni caso pari a m 12,00. Sono consentite deroghe a questo limite esclusivamente nel caso in cui l'occupazione venga a trovarsi davanti agli sporti del concessionario o alle pertinenze interne. In ogni caso deve essere garantito sempre il passaggio pedonale, secondo le prescrizioni contenute nell'atto autorizzatorio. Nelle strade, piazze e slarghi pedonali la profondità massima della occupazione potrà essere pari a m 12,00. Le occupazioni su sede stradale che siano adiacenti un incrocio carrabile non devono essere di ostacolo alle visuali di sicurezza per i veicoli e devono mantenere una distanza dal passo carrabile non inferiore a m 1,50; stessa distanza devono mantenere dalle attrezzature ed arredi pubblici. Le occupazioni su marciapiede, con obbligo di garantire comunque un passaggio libero di 1,50 m in rispetto della normativa per il superamento delle barriere architettoniche, devono avere una distanza da passo carrabile di m 0,75. Le occupazioni devono mantenere una distanza da altre occupazioni contigue pari almeno a m 1,50 o porsi in aderenza.

Manutenzione - Sicurezza - Accessibilità I manufatti collocati sull'area occupata devono essere tenuti in perfette condizioni di manutenzione in modo da garantire un ottimo risultato estetico e la sicurezza e l'incolumità delle persone; i manufatti devono essere costruiti nel rispetto di tutte le regole e norme vigenti sui materiali, sulle lavorazioni e sugli impianti; i manufatti non devono presentare spigoli vivi, parti taglienti, strutture poco visibili o mal posizionate ecc., tali da costituire fonte di

pericolo con particolare attenzione all'incolumità dei bambini e disabili e, come tutti i luoghi aperti al pubblico, devono rispettare le norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche. I beneficiari di cui al comma 1 del presente articolo dovranno garantire adeguata accessibilità ai locali.

3) Caratteristiche specifiche delle occupazioni rispetto all'uso prevalente dello spazio pubblico occupato:

Aree pedonali

Nelle aree pedonali le occupazioni del suolo pubblico devono attenersi alle seguenti norme: le occupazioni devono lasciare libera una corsia carrabile per i mezzi di servizio e di soccorso e per il passeggio pedonale maggiore o uguale a m 3; le occupazioni possono collocarsi sia a ridosso che non dell'edificio; potrà essere autorizzato un eventuale attraversamento stradale con posizionamento di occupazioni su lato opposto all'attività.

Aree carrabili

Ferme restando le norme della sicurezza stradale e quanto prescritto dal P.G.T.U. (Piano Generale del Traffico Urbano), occorrerà adeguarsi ad alcuni criteri di collocazione: non è consentito installare occupazioni su sede stradale soggetta a divieto di sosta; non sono consentite occupazioni a cavallo del marciapiede; in ottemperanza all'art. 20 del C.d.S. e alla normativa in materia di barriere architettoniche, nei centri abitati, ferme restando le limitazioni e i divieti di cui agli articoli ed ai commi precedenti, l'occupazione di marciapiedi può essere consentita in adiacenza o non ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 1,50 m; in zone di rilevanza storico ambientale ovvero quando sussistono particolari caratteristiche geometriche di marciapiedi, potranno essere valutate soluzioni progettuali che prevedano occupazioni anche non in aderenza al fabbricato, mantenendo comunque m 1,50= di libera circolazione dei pedoni.

L'area occupata non deve interferire con le fermate del mezzo pubblico; sono ammesse quelle occupazioni che vanno ad interessare zone destinate a parcheggio pubblico non a pagamento, e che variano quindi in profondità in relazione alla disposizione degli stalli (m 2,00 per la sosta in linea, m 4,00 per la sosta a pettine). In caso di richiesta di occupazione di suolo pubblico annualmente riconfermata e in presenza del medesimo elemento ombreggiante la documentazione soprariportata presentata con la prima istanza non dovrà essere riconsegnata ma dovrà essere riconfermata da parte del richiedente con apposita nota da allegare alla richiesta di occupazione suolo pubblico.

4) Elementi ed arredi L'occupazione di suolo pubblico potrà avvenire anche con l'utilizzo di elementi ombreggianti e di riparo dalle avverse condizioni meteorologiche e di arredi, quali ombrelloni e gazebi, elementi dividenti e di

copertura, elementi illuminanti, sedie, tavoli e panchine e similari, irradiator di calore condizionatori o diffusori di umidità, ove consentiti dalla normativa vigente.

Elementi ombreggianti

Nell'uso degli elementi ombreggianti è necessario rispettare sempre criteri di simmetria rispetto alle aperture o alle campiture esistenti sulla facciata. Gli elementi ombreggianti consentiti sono di 2 tipi: ombrelloni o gazebo.

Gli ombrelloni possono essere installati in tutto il territorio comunale. Essi avranno un'altezza minima di 2,20 m

I gazebo devono avere le seguenti caratteristiche:

- a) altezza minima 2,20 m e altezza massima 3,50 m
- b) copertura in telo rimovibile o in vegetazione tipo rampicante;
- c) assenza di tamponamenti laterali di qualsiasi materiale a delimitazione degli spazi che costituiscano una chiusura a tutta altezza;
- d) struttura precaria facilmente movibile con montanti perimetrali rigidi;
- e) fissate al suolo solo mediante ancoraggi movibili posti in opera a secco, e cioè senza comportare l'esecuzione o demolizione di opere murarie quali getti in calcestruzzo, muri di mattone o altri materiali cementati da leganti idraulici o plastici.

Si potrà derogare all'altezza massima di m 3,50 qualora il gazebo sia a ridosso della facciata e le aperture del locale siano superiori alla predetta altezza; in tal caso, infatti, il gazebo dovrà uniformarsi all'altezza delle aperture.

Lo spazio oggetto di occupazione pubblica deve essere appositamente delimitato e occupato dal rispettivo titolare per adibirlo esclusivamente all'accoglimento dei clienti per la consumazione sul posto, mentre è vietato l'utilizzo di tale spazio per la vendita per asporto.

Lo stesso può essere attrezzato in uno dei seguenti modi:

con pedana, di estensione non superiore allo spazio assentito poggiata sul suolo sulla quale potranno essere posizionati ombrelloni, fioriere e pannelli separati e di dimensioni contenute per il riparo dal vento; la pedana dovrà essere realizzata in legno e con altri materiali del tipo «pavimento galleggiante» tali comunque da permettere il libero e rapido deflusso delle acque meteoriche, con componenti e ancoraggi facilmente rimovibili;

con strutture di tipo leggero ancorate e poggiate sulla pedana come sopra descritta, tali da consentire il rapido ed agevole smantellamento senza comportare particolari interventi di ripristino del suolo pubblico; ripristini che, qualora necessari, saranno a carico del soggetto titolare della concessione o della autorizzazione.

L'utilizzo delle pedane è concesso anche nei casi di occupazione di suolo pubblico senza l'inserimento di gazebo e strutture di tipo leggero.

L'occupazione di suolo pubblico per ristoro all'aperto e il relativo dehors non può superare l'ampiezza complessiva del relativo locale. Qualora l'ampiezza complessiva del locale sia inferiore a mq. 16 potrà comunque essere concessa una occupazione

di suolo pubblico di mq. 20 con relativo dehors, nel rispetto di tutte le prescrizioni del presente regolamento.

Capo secondo: procedimento amministrativo

Articolo 5

Attivazione del procedimento amministrativo

1.L'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'atto di concessione/autorizzazione ha luogo con la presentazione della relativa domanda di occupazione diretta all'amministrazione comunale e più precisamente al SUAP per le attività settoriali indicate nel DPR n.160/2010 e per gli altri interessati al relativo sportello del settore che provvederà al rilascio della concessione/autorizzazione richiesta.

2.La domanda in carta legale, che va redatta su apposito modulo predisposto dall'amministrazione, nei tempi e nei modi previsti, deve contenere, a pena di improcedibilità:

a) nel caso di richiedente persona fisica o di impresa individuale, l'indicazione delle generalità, residenza o domicilio legale e del codice fiscale e se soggetto obbligato all'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata di professionisti e imprese, la relativa pec; nel caso di richiedente diverso dalla persona fisica, la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale, la pec nonché le generalità del legale rappresentante o dell'amministratore anche di fatto;

b) l'individuazione specifica (ubicazione esatta) della porzione di suolo o spazio pubblico (sottostante o soprastante) la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta;

c) la misura (espressa in metri quadrati) e la durata dell'occupazione oggetto della concessione;

d) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;

e) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;

f) l'impegno espresso del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, alle prescrizioni della concessione, nonché al versamento della cauzione eventualmente richiesta per la specifica occupazione.

g) la verifica planimetrica del triangolo di visuale libera nel caso di richiesta di passi carrai;

h) la sottoscrizione analogica o digitale da parte del richiedente o del legale rappresentante o amministratore o da soggetto munito di specifica procura speciale che va allegata alla domanda.

3.La domanda deve essere corredata dei documenti relativi alla particolare tipologia di occupazione (planimetria in scala dell'occupazione, descrizione degli arredi, foto del contesto);

4.I documenti tecnici vanno consegnati anche su supporto informatico;

5.La domanda riguardante il rilascio/rinnovo di autorizzazione inerente attività edilizia, impalcature, ponteggi, passi carrai, automezzi/container nonché ordinanze sindacali, deve pervenire almeno 15 giorni lavorativi prima della data dell'inizio dell'occupazione;

6.L'autorizzazione riguardante l'occupazione occasionale si intende accordata a seguito di apposita comunicazione scritta, da consegnarsi o fatta pervenire, almeno giorni 5 prima dell'occupazione, all'Ufficio comunale competente il quale potrà vietarle o assoggettarle a particolari prescrizioni. Qualora l'occupazione occasionale preveda la chiusura al traffico di una via o restrizioni alla viabilità, la predetta comunicazione deve essere presentata almeno dieci giorni prima all'ufficio competente del Comune.

7.Le domande non rientranti nei commi sub. 4 e 5 vanno presentate 60 gg. prima dell'occupazione.

8.La domanda ed i relativi documenti vanno presentati con le seguenti modalità: Raccomandata a/r, brevi mano presso gli Uffici dell'Ente ovvero possono essere presentati in formato digitale a mezzo pec con sottoscrizione a mezzo firma digitale del richiedente sia della domanda che dei documenti relativi da inoltrare all'indirizzo pec dell'ufficio competente.

Articolo 5-bis

Procedure per particolari occupazioni

1.Per le occupazioni temporanee a sviluppo progressivo è consentito richiedere un'unica autorizzazione recante le modalità, i tempi e la misura delle occupazioni nel loro svilupparsi nella durata e nella superficie.

2. Per la esposizione di merci fuori negozio sulla pubblica via da parte di esercenti attività commerciali, fermo restando il rispetto delle norme di igiene ed in materia di circolazione pedonale, l'occupazione non si deve estendere oltre 4 metri dal fabbricato ed esclusivamente all'interno della proiezione dell'attività.

Articolo 6

Istruttoria della domanda

- 1.** L'Ufficio comunale competente in ragione della domanda, ricevuta la stessa, provvede tramite il nominando responsabile del procedimento ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.
- 2.** Ove la domanda risulti in tutto o in parte incompleta l'ufficio formula all'interessato, entro 15 giorni dalla presentazione della domanda, apposita richiesta di integrazione, fermo restando che l'Ufficio acquisisce direttamente le certificazioni, nulla osta, pareri e la documentazione già in possesso dell'amministrazione comunale o di altri enti pubblici. Se necessitano specifici pareri tecnici, gli stessi devono essere espressi e rimessi al responsabile del procedimento entro il termine massimo di giorni 15 dalla ricezione della richiesta.
- 3.** L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 15 giorni dalla richiesta, con le stesse modalità utilizzate per l'inoltro della domanda.
- 4.** La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo, della durata di 60 gg. salvo interruzioni/sospensioni, ovvero nel minor termine stabilito dai regolamenti vigenti per i singoli servizi. In caso di mancato adempimento da parte del richiedente la domanda, si intende rinunciata ed è dovuta un'indennità pari al 20% del canone che si sarebbe dovuta versare in caso di accoglimento della domanda. La stessa indennità è dovuta qualora il richiedente rinunci alla richiesta, inoltrando nelle medesime modalità della domanda, specifica comunicazione, oltre il termine previsto per la conclusione del procedimento.
- 6.** L'ufficio, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla agli uffici competenti dell'amministrazione ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Ogni parere deve essere espresso e comunicato all'ufficio che rilascia la concessione. Fino a quando l'Ufficio non riceve i necessari pareri, i termini della durata del procedimento sono sospesi.
- 7.** Nello svolgimento dell'istruttoria, il Funzionario responsabile del procedimento, qualora non sia di competenza del proprio settore, richiede all'ufficio preposto ovvero al Concessionario dell'entrata, la liquidazione del "Canone" sulla scorta delle indicazioni della domanda e dei riscontri e rilievi della fase istruttoria. L'incaricato della liquidazione deve provvedere entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta.
- 8.** Qualora il servizio della gestione dell'entrata fosse affidato ad un Concessionario è possibile conferire a questi anche la gestione dell'istruttoria della richiesta di occupazione, fermo restando che il provvedimento autorizzatorio sarà comunque emesso dall'Ufficio comunale competente.

Articolo 7

Rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione

1. In base ai risultati dell'istruttoria il soggetto incaricato, rilascia o nega la concessione/autorizzazione con provvedimento motivato, dandone comunicazione al Richiedente, preferibilmente a mezzo pec.

2. Il provvedimento di concessione o autorizzazione, che costituisce titolo che legittima l'occupazione, è rilasciato previo assolvimento da parte del richiedente dei seguenti oneri:

“ marca da bollo (in applicazione del D.P.R. n. 642 del 26.10.1972 e ss.mm.);

“ spese di sopralluogo, ove necessario;

“ deposito cauzionale, ove richiesto;

“ pagamento del Canone Unico dovuto;

3. L'entità della cauzione non fruttifera di interessi, è stabilita di volta in volta, tenuto conto del tipo di occupazione e dei possibili danni relativi all'area/struttura pubblica ed è dovuta comunque in ogni caso, quando:

a) l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo di ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;

b) dall'occupazione possano derivare danni di qualsiasi natura al bene pubblico;

c) per particolari motivi e circostanze che lo rendano necessario in ordine alle modalità o alla durata della concessione.

La cauzione costituisce garanzia del corretto adempimento degli obblighi di cui alla concessione/autorizzazione ed è stabilita dal Dirigente o figura apicale dell'ufficio competente su proposta del Responsabile del procedimento, in misura proporzionale all'entità dei lavori, alla possibile compromissione e ai costi per il ripristino dello stato dei luoghi, ed al danno derivante dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali del concessionario/titolare dell'autorizzazione. Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato alla verifica tecnica del ripristino dello stato dei luoghi. Nel caso in cui venissero riscontrati danni, la cauzione verrà incamerata in tutto o in parte a copertura dei danni stessi, salvo il maggior danno.

5. Gli enti e le società esercenti pubblici servizi possono essere esonerati dalla costituzione di depositi cauzionali per le singole domande, previa stipulazione di una fideiussione unica o una polizza fideiussoria. Si prescinde dalla richiesta di deposito cauzionale, previa verifica con gli uffici competenti, quando l'occupazione è connessa ad un evento o rientra in un palinsesto di eventi, per il quale i predetti uffici competenti abbiano già richiesto al soggetto organizzatore fidejussioni e/o polizze assicurative a copertura dei danni tutti derivanti dalla realizzazione dell'evento che comprendano anche la tipologia del danno derivante dalla manomissione.

6. Non è consentito il rilascio e il rinnovo della concessione/autorizzazione la sussistenza di morosità del richiedente nei confronti del comune per canoni (o imposte) relative all'occupazione, anche abusiva, pregressi. Non si considera moroso chi aderisca o abbia già aderito ad un piano di rateazione e provveda al regolare versamento delle rate nelle scadenze prefissate.

Articolo 8

Contenuto del provvedimento di concessione/autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione, che costituisce il titolo in base al quale il richiedente può lecitamente dare avvio all'occupazione dalla data indicata nel provvedimento ovvero dal momento della sua acquisizione se successive, deve contenere, oltre il nominativo del concessionario/autorizzato:

- la misura esatta (espressa in metri quadrati) dell'occupazione;
- la durata dell'occupazione, la tipologia e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
- gli adempimenti e gli obblighi del concessionario e relativa accettazione espressa.

Articolo 9

Principali obblighi del concessionario e del titolare dell'autorizzazione

1. È fatto obbligo al concessionario e del titolare dell'autorizzazione di rispettare tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento e nella concessione/autorizzazione anche in ordine alle modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare.

2. Il concessionario e il titolare dell'autorizzazione, ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, oltre ad osservare nell'esecuzione dei lavori connessi all'occupazione concessa/autorizzata le norme tecniche previste in materia dalle leggi e dai regolamenti, è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese, nonché alla rimozione di eventuali materiali ivi depositati alla data di cessazione dell'occupazione. Qualora ciò non avvenga l'Amministrazione Comunale procede d'ufficio con addebito di spese a carico del concessionario/titolare dell'autorizzazione inadempiente, fatto salvo l'incameramento della cauzione e salvo il maggior danno, oltre alle altre misure previste dal presente regolamento.

3. Il concessionario e il titolare dell'autorizzazione è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi e di mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area che occupa.

4. Il concessionario e il titolare dell'autorizzazione è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'Amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciarne duplicato a spese del richiedente.

5. Nelle aree pedonali, le occupazioni del suolo pubblico devono attenersi alle seguenti prescrizioni:

- l'installazione di dehors, tende, ombrelloni, deve essere tale da mantenere liberi da qualsiasi tipo di occupazione gli spazi necessari al passaggio dei mezzi di soccorso e delle Forze di Polizia, oltre che dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani; a tal fine la larghezza di detti spazi non deve essere inferiore a metri 3,50 lineari. Tale previsione non si applica a tutte le occupazioni già consolidate e conformi allo specifico contesto nonché a quelle già autorizzate, alla data di entrata in vigore del presente regolamento;

- le occupazioni possono collocarsi sia a ridosso che non dell'edificio sempre nel rispetto dei limiti imposti.

6. Le attività con locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, possono richiedere l'occupazione del suolo pubblico per allocarvi elementi d'arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali, fioriere, zerbini, lanterne, lampade, lampioni), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi. La domanda di occupazione deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché le modalità dell'occupazione e la durata della medesima. La concessione deve essere corredata dal previo parere favorevole e vincolante dei competenti uffici comunali in materia di decoro e arredo urbano.

7. Per gli esercenti attività commerciali in locali prospicienti la pubblica via può essere autorizzata la concessione di occupazione di suolo pubblico per esporre merci, nel rispetto delle norme di igiene e della circolazione previo parere di assenso della Polizia Locale, con le limitazioni che l'ufficio preposto riterrà di prescrivere, fermo restando che i generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo e che l'occupazione è consentita solo nell'orario di apertura dell'esercizio, senza che merci e/o strutture possano permanere oltre il predetto orario.

8. La concessione di impianti di videosorveglianza su suolo pubblico è subordinata alla registrazione dell'impianto da parte del richiedente nel Sistema Anagrafe Telecamere, ove istituito. Il titolare della concessione deve, entro sette giorni dall'avvenuta installazione, registrare l'impianto e fornire contestualmente la propria reperibilità e quella del gestore dell'impianto, registrando tutte le successive variazioni. In mancanza di tale adempimento la concessione decade e si applicheranno le sanzioni previste dal presente Regolamento."

9. effettuare il versamento del "Canone" alle scadenze prefissate qualora non già interamente versato all'atto del rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione.

Articolo 10

Revoca, modifica, decadenza ed estinzione della concessione

1. L'amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione/autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile l'occupazione, o la rendano possibile a condizioni diverse, con comunicazione scritta e motivata da inviare al destinatario a mezzo pec o con qualunque altra forma che ne garantisca la conoscenza e di norma con almeno 5 giorni di preavviso. La revoca non dà diritto al pagamento di alcuna indennità, salvo la restituzione del Canone precedentemente corrisposto per il solo periodo di mancata occupazione da effettuarsi contestualmente all'emissione dell'atto di revoca. È facoltà del Comune di SAN PELLEGRINO TERME provvedere alla restituzione anche tramite compensazione.

2. Il concessionario/titolare dell'autorizzazione decade dalla concessione/autorizzazione nei seguenti casi:

a) per le concessioni aventi ad oggetto scavi/ponteggi/automezzi qualora non vengono osservate le prescrizioni tecniche impartite. Detta decadenza comporta il ripristino del suolo, che dovrà essere reso altresì libero immediatamente da persone e cose. La decadenza comporta l'immediato incameramento della cauzione, salvo il maggior danno, oltre alla qualifica dell'occupazione come abusiva.

b) violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso o il suo esercizio in contrasto con le norme vigenti.

c) violazione degli obblighi previsti dall'atto di concessione (manutenzione, particolari prescrizioni ecc.);

d) mancato o parziale versamento del canone alle scadenze previste.

e) salvo diversa previsione contenuta nel provvedimento di concessione o autorizzazione, la mancata occupazione dello spazio pubblico senza giustificato motivo nei 30 (trenta) giorni successivi alla comunicazione del provvedimento di concessione o autorizzazione nel caso di occupazione permanente; nei 15 (quindici) giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea.

3. Nei casi previsti dal co.1 e co.2 del presente articolo la decadenza non comporta la restituzione del canone versato, né esonera dal pagamento di quello dovuto in conseguenza del periodo di occupazione originariamente concesso o autorizzato.

4. Nei casi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento invia al Responsabile dell'ufficio competente una relazione particolareggiata corredata dei documenti necessari, in cui indicherà i fatti a carico del concessionario allegando le copie dei verbali di accertamento delle violazioni o comunque con riferimento alla fattispecie

del mancato pagamento del canone la comunicazione del mancato adempimento a cura dell'Ufficio comunale o del concessionario che gestisce l'entrata. Il Responsabile dell'ufficio competente verificata la sussistenza delle condizioni per emettere il provvedimento di decadenza, comunica le contestazioni al concessionario, riconoscendogli un termine non minore di dieci e non superiore a venti giorni per presentare idonee giustificazioni. Scaduto il termine senza che il concessionario abbia risposto, il Responsabile dell'ufficio competente ordina al concessionario l'adeguamento in termine perentorio.

Il mancato adeguamento all'ordine nel termine prescritto determina automaticamente la decadenza dalla concessione dell'occupazione di suolo pubblico. La dichiarazione di decadenza deve essere notificata all'interessato con l'indicazione dell'Autorità competente al ricorso e del termine di relativa presentazione. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta, salvo che non abbia già provveduto al pagamento di tutte le somme, oneri e spese relative all'occupazione decaduta.

5. Ai sensi delle prescrizioni di cui all'art.822 della L. n.160/2019, gli enti procedono alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione/autorizzazione o effettuati in difformità delle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

6. Sono cause di estinzione della concessione:

- a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione in atto.
- c) il trasferimento a terzi dell'immobile per il quale è stata rilasciata concessione per accesso o passo carrabile, salvo intervenuto affrancamento.

Articolo 11

Subentro nella concessione

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione a terzi. La domanda deve essere presentata da chi fa uso diretto della concessione.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca la gestione o la proprietà di un'azienda o di ramo aziendale, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre 15 giorni lavorativi dal trasferimento il procedimento per il subentro nella concessione, proponendo all'amministrazione apposita domanda, indicando oltre agli estremi propri, quelli della precedente concessione rilasciata per l'attività rilevata.
2. Nel caso di trasferimento della gestione o della proprietà di un'azienda o di ramo aziendale per le attività di commercio su aree pubbliche alle quali è stata concessa l'occupazione del suolo pubblico sarà emessa nuova concessione/autorizzazione di occupazione del suolo pubblico, solo se risultano saldati i canoni dovuti in riferimento alla precedente concessione.
3. Salvo l'avvenuta affrancazione del canone, in caso di cessione dell'immobile con passi carrabili, il nuovo possessore è tenuto al subentro secondo le prescrizioni del co.2 del presente articolo.

Articolo 12

Rinnovo, proroga e disdetta della concessione

1. Il titolare della concessione/autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiedere il rinnovo o la proroga. In caso di richiesta di proroga, la stessa deve essere debitamente motivata.
2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all'amministrazione, con le stesse modalità previste dall'art. 5 del regolamento almeno 2 mesi prima della scadenza per le occupazioni permanenti ed 1 mese prima della scadenza per le occupazioni temporanee
3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si intende rinnovare o prorogare.
4. Il procedimento attivato con la domanda segue lo stesso *iter* previsto in via generale dagli articoli 3, 4, e 5 del presente regolamento anche con riferimento al pagamento del Canone dovuto.
5. Nel caso di richiesta di proroga della concessione, la domanda deve pervenire almeno 15 giorni lavorativi prima della data di scadenza della concessione
6. I provvedimenti di autorizzazione sono rinnovabili alla scadenza. Qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare dell'autorizzazione e quindi per l'occupazione temporanea ha l'obbligo di presentare domanda di proroga almeno 10 giorni lavorativi prima della scadenza nei modi di cui all'articolo 5.

7. Non possono essere rinnovati i titoli autorizzatori se non sono state versate interamente le somme dovute, ivi comprese le eventuali somme a qualsiasi titolo dovute, per l'occupazione precedente.

8 Il soggetto titolare di concessione e/o autorizzazione ha facoltà di presentare con le stesse modalità previste per la domanda di occupazione, disdetta anticipata, previo ripristino dello stato dei luoghi, rispetto alla scadenza ordinaria.

TITOLO TERZO – PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI E INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE DI IMPIANTI PUBBLICITARI AUTORIZZABILI E DI QUELLI VIETATI NELL'AMBITO COMUNALE

Capo Primo: Tipologie

Articolo 13

Definizione impianti/mezzi pubblicitari autorizzabili

1. Sono impianti/mezzi pubblicitari, non solo quelli definiti dall'art. 47 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada (DPR 495/92 e succ.ve mod.), ma anche tutti i restanti mezzi dedicati ovvero qualsiasi forma di comunicazione avente lo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi ovvero di migliorare la immagine aziendale, comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità ad eccezione delle insegne.

2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si intende:

a) Insegna di esercizio

È da considerare "insegna di esercizio" il manufatto di proprietà privata recanti scritte in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio e denominazione della Ditta e dell'Azienda rappresentata, realizzata e supportata con

materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta. Non è consentito il posizionamento in luoghi diversi dalla sede dell'esercizio. Per ogni esercizio verrà ammessa una sola tipologia di insegna di esercizio; rientrano nella categoria delle insegne d'esercizio, i mezzi pubblicitari aventi natura stabile e tra questi i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate, gli stemmi o loghi.

b) Preinsegna

Si definisce "preinsegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzati su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 Km. Non può essere luminosa né per luce propria né per luce indiretta. Fuori dai centri abitati, è consentito il posizionamento di pre-insegne, ai sensi dell'art.51 c.13 del Reg. Att. Codice della Strada, ad una distanza di 500 mt. prima delle intersezioni. Esse possono essere collocate ad una distanza minima, prima dei segnali stradali, pari allo spazio di avvistamento previsto per essi e, dopo i segnali stradali, pari al 50% dello stesso spazio. Rispetto agli altri cartelli o mezzi pubblicitari è rispettata una distanza minima di 100 metri.

c) Sorgente luminosa

È da qualificare "sorgente luminosa" qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.

d) Cartello

Si definisce "cartello" quel manufatto bidimensionale, supportato da idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi etc... essi sono utilizzabili in entrambe le facciate anche per immagini diverse. Può essere luminoso sia per luce propria sia per luce indiretta. Qualora debba essere collocato in prossimità delle intersezioni, dovrà rispettare le distanze nel senso delle direttrici di marcia ma considerando entrambi i sensi di percorrenza della strada su cui è stato apposto. Fuori dai centri abitati i cartelli possono essere posizionati parallelamente al senso di marcia rispettando la distanza di 5 metri dal limite della carreggiata. Può essere collocato un solo cartello parallelo tra due cartelli perpendicolari a metà distanza tra gli stessi. La distanza tra due cartelli paralleli non può essere inferiore a 500 metri. All'interno dei centri abitati si applicano le distanze previste dai regolamenti comunali.

e) Striscione, locandina e stendardo

Si considera “striscione, locandina e standardo” l’elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno può essere realizzata anche in materiale rigido. L’esposizione di striscioni, come disciplinata dall’art.51 c.10 del Reg. Att. Al Codice della Strada è ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli di interesse pubblico, previa autorizzazione dell’ufficio comunale competente che determina, tra l’altro, le caratteristiche tecniche e la corretta ubicazione dell’impianto. L’esposizione di striscioni è limitata allo svolgimento della manifestazione cui si riferisce e, comunque, per un periodo non superiore a 90 giorni. Non è consentita l’installazione di striscioni in corrispondenza di intersezione.

L’esposizione di locandine e standardi è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, oltre che per il lancio di iniziative commerciali. L’esposizione di locandine e standardi è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o dell’iniziativa cui si riferisce, oltreché alla settimana precedente e alle ventiquattrore successive allo stesso. Le locandine devono essere saldamente ancorate al terreno ad una distanza non inferiore ai tre metri dal limite della carreggiata. Per quanto concerne le distanze dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari si applica l’art.51 del Reg. Att. al Codice della Strada. E’ fatto obbligo al titolare dell’autorizzazione di provvedere alla rimozione delle locandine e degli standardi entro le ventiquattrore successive allo svolgimento della manifestazione per il cui svolgimento sono state autorizzate, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali. Le domande devono essere presentate non prima di 90 giorni e non oltre i 40 giorni antecedenti alla data di esposizione. Resta fermo il termine di 60 giorni per la conclusione del procedimento amministrativo. Nella domanda è necessario indicare la durata delle manifestazioni, che in ogni caso non può eccedere i 15 giorni e il numero di posizioni richieste che, in ogni caso non può essere superiore a 20 installazioni su ogni strada per un massimo di tre strade.

f) Segno orizzontale reclamistico

E’ da considerarsi “segno orizzontale reclamistico” la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

g) Impianto di pubblicità di servizio

Si definisce “impianto pubblicitario di servizio” qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell’ambito dell’arredo urbano e stradale (fermate, autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi e simili) recante uno spazio pubblicitario, che può anche essere luminoso sia per luce

diretta sia per luce indiretta. L'impianto deve essere collocato in prossimità del servizio segnalato, previa autorizzazione dell'Ente e nel rispetto delle norme previste per la segnaletica stradale. Per le distanze si applicano le disposizioni prescritte dal Codice della Strada e dal suo Reg. Att., per i mezzi pubblicitari. Il segnale deve essere conforme al modello allegato al Reg. Att. al Codice della Strada e può essere abbinato ad un pannello integrativo indicante la distanza in metri tra il segnale ed il servizio indicato. L'eventuale denominazione può essere riportata nello spazio sottostante il simbolo. L'ufficio comunale competente ha comunque la facoltà di valutare l'opportunità dell'installazione qualora vengano presentate più richieste per la stessa zona e qualora si ravvisi una compromissione della sicurezza della circolazione e dell'efficienza della restante segnaletica. Esplicando l'impianto/mezzo una funzione essenzialmente informativa e segnaletica del luogo di svolgimento di una determinata operatività sostanzialmente rispondente ad un servizio di pubblica utilità, non si considera come impianto/mezzo pubblicitario.

h) Impianto di pubblicità o propaganda

È da qualificarsi "impianto di pubblicità o propaganda" qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda, sia di prodotti che di attività, e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come insegna di servizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria sia per luce indiretta (es. rotor; display etc.).

i) Mezzi pubblicitari gonfiabili

Sono assimilabili ai palloni frenati, nel caso in cui questi, riempiti con gas leggero o simile, siano sospesi in aria. In tutti gli altri casi di utilizzazione di mezzi pubblicitari gonfiabili anche questi sono assoggettati al canone.

3. La elencazione di cui al co.1 del presente articolo è meramente esemplificativa e non esaustiva, tenuto conto dell'evoluzione costante delle forme pubblicitarie; nei successivi articoli, gli impianti diversi dai cartelli e dalle insegne di esercizio, sono indicati per brevità con il termine altri mezzi pubblicitari.

4. I mezzi pubblicitari e la segnaletica previsti dall'art.23 del Codice della Strada e definiti dall'art.47 del Reg. Att. Codice della Strada, se installati fuori dai centri abitati devono rispettare le prescrizioni di cui all'art.48 del citato Reg. Att. Codice della Strada.

5. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi similari riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.

Articolo 13 bis

Pubblicità varia

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, rilevano anche le seguenti forme di pubblicità varia:

1.PUBBLICITA' EFFETTUATA SUI VEICOLI:

a) sui veicoli è autorizzata l'apposizione di pubblicità non luminosa ai sensi dell'art.57 del Reg.Att. del Codice della Strada, unicamente se non effettuata per conto terzi a titolo oneroso e se realizzata con sporgenze non superiori a cm.3 rispetto alla superficie del veicolo sulla quale sono applicati, fermi restando i limiti previsti dal Codice della Strada. Sulle autovetture ad uso privato è ammessa unicamente l'esposizione del marchio e della ragione sociale, dell'indirizzo e dell'oggetto dell'attività svolta dalla ditta cui appartiene il veicolo. È autorizzabile la pubblicità non luminosa su veicoli adibiti al servizio pubblico.

b) la pubblicità non luminosa per conto terzi sui veicoli adibiti al trasporto in linea e non in linea ad eccezione dei taxi alle seguenti condizioni:

- che non sia realizzata mediante messaggi variabili;
- che non sia esposta sulla parte anteriore del veicolo;
- che sulle altre parti del veicolo sia posizionata, rispetto ai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione nonché alle targhe, in modo tale da non ridurre la visibilità e la percettibilità degli stessi;
- che sia contenuta entro forme geometriche regolari;
- che, se realizzata mediante pannelli aggiuntivi, gli stessi non sporgano di oltre tre cm. rispetto alla superficie sulla quale sono applicati.

c) La pubblicità non luminosa per conto terzi è autorizzata, nei limiti delle prescrizioni del Codice della Strada, sui veicoli adibiti a servizio taxi, se effettuata mediante scritte con caratteri alfanumerici, abbinati a marchi e simboli, ed alle ulteriori seguenti condizioni:

- che sia realizzata tramite l'applicazione sul lunotto posteriore del veicolo di pellicola della misura di 100x12 cm.;
- che sia realizzata tramite l'applicazione di pellicola sulle superfici del veicolo ad esclusione di quelle vetrate.

d) La pubblicità non luminosa per conto terzi è autorizzata unicamente alle seguenti condizioni:

- che la pellicola utilizzata abbia caratteristiche di rifrangenza non superiori a quelle di classe I;
- che la superficie della parte rifrangente non occupi più di due terzi della fiancata del veicolo e comunque non sia superiore mq. 3 (tre);
- che il colore bianco sia contenuto nella misura non superiore ad 1/6 della superficie;
- che sia esposta unicamente sui fianchi del veicolo a distanza non inferiore a cm 70 dai dispositivi di segnalazione visiva;
- che non sia realizzata mediante messaggi variabili.

e) In tutti i casi, le scritte, i simboli e la combinazione dei colori non devono generare confusione con i segnali stradali e, in particolare, non devono avere forme circolari o triangolari, né disegni confondibili con i simboli segnaletici regolamentari di pericolo, obbligo, prescrizione o indicazione.

f) All'interno dei veicoli è proibita ogni scritta o insegna luminosa pubblicitaria che sia visibile, direttamente o indirettamente, dal conducente o che comunque possa determinare abbagliamento o motivo di confusione con i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli stessi.

g) Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai veicoli al seguito delle competizioni sportive autorizzate ai sensi del Codice della Strada.

h) È vietata la pubblicità effettuata mediante la sosta dei veicoli di cui al Regolamento di attuazione del Codice della Strada. Su detti veicoli in sosta la pubblicità dovrà essere rimossa ovvero coperta in modo tale che sia privata di efficacia.

2. PUBBLICITA' FONICA:

a) La pubblicità fonica è ammessa esclusivamente nelle aree esterne al centro abitato dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 19.30.

b) In tutti i casi, la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e dai Regolamenti comunali.

3.VOLANTINAGGIO E PUBBLICITA' COMMERCIALE

a) Il volantinaggio è consentito su tutto il territorio urbano solo nelle forme che prevedono la consegna diretta del volantino nelle mani del destinatario.

b) All'interno di locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi, e nei locali di pubblico spettacolo, è consentita la presenza di materiale pubblicitario cartaceo o simile o con mezzi audiovisivi per pubblicità per conto terzi. Detto materiale può essere contenuto anche in appositi contenitori e dovrà avere dimensioni inferiori a cm.² 300.

c) È vietata la distribuzione di adesivi.

4.PUBBLICITA' EFFETTUATA DA AEROMOBILI

La pubblicità effettuata attraverso l'utilizzo di aeromobile potrà essere autorizzata per l'esclusivo sorvolo del territorio urbano.

5.PUBBLICITA' EFFETTUATA DA TEATRI

Sugli impianti di dimensioni 4x2 mt. o superiori, autorizzati come insegne siano essi cassonati, retroilluminati o schermi a led e destinati alla promozione della programmazione teatrale:

a) è consentito al gestore del teatro, che deve essere in esercizio, effettuare pubblicità conto terzi, esclusivamente su un impianto, nei seguenti modi:

- fino al 30% per la promozione relativa agli spettacoli;
 - fino al 50% pubblicità conto terzi (sponsorizzazione);
 - il 20% sarà facoltà del gestore concederlo alla Amministrazione comunale per le comunicazioni istituzionali. Nel caso in cui lo stesso non intenda concedere al Comune tali spazi, sarà vincolato all'utilizzo di tale porzione di impianto per la sola programmazione dell'attività teatrale.
- b) con gli stessi criteri, è consentita l'installazione di una insegna da parte dei teatri che ne siano privi.

6.PUBBLICITA' SU STRADA

Tale tipologia di pubblicità, consentita nelle sole "aree pedonali", deve essere:

- a) certificata antisdrucchiolo;
 - b) idonea a non ingenerare confusione con la segnaletica stradale;
 - c) idonea a non danneggiare la pavimentazione sottostante;
 - d) mantenuta perfettamente pulita e ordinata a cura del soggetto interessato, pena l'immediata ed insindacabile rimozione da parte degli Uffici comunali competenti.
- Inoltre i richiedenti sono tenuti a fornire al Comune spazi su tali impianti da destinare alla promozione dell'attività istituzionale, di pari metratura di quelli autorizzati a scopo commerciale, che dovrà comunque essere correttamente mantenuto dal soggetto interessato.

7.PUBBLICITA' EFFETTUATA SU VETRINE

È consentita l'apposizione di messaggi a contenuto pubblicitario sulle vetrine di negozi a condizione che gli stessi siano inerenti l'attività economica esercitata all'interno di tali locali o che riguardano la promozione di vendite in periodi speciali, cartelli/stendardi di affittasi/vendesi compresi.

8.PUBBLICITA' ALL'INTERNO DELLE STAZIONI DI SERVIZIO CARBURANTE

È consentita l'installazione di impianti pubblicitari o insegne di esercizio, all'interno delle stazioni di servizio di carburante, a condizione che gli stessi non siano collocati in corrispondenza degli accessi agli stessi. La superficie complessiva di tali impianti non deve superare il 20% dell'area occupata dalla stazione di servizio.

9.PUBBLICITA' ALL'INTERNO DELLE AREE DI PARCHEGGIO

- a) È consentita l'installazione di impianti pubblicitari all'interno delle aree di parcheggio a condizione che gli stessi non siano collocati:
 - lungo il fronte stradale, salvo quelli di misura non superiore a cm. 100x140;
 - lungo le corsie di accelerazione e decelerazione;
 - in corrispondenza degli accessi.
- b) La superficie di tali impianti non deve superare il 3% dell'area occupata dal parcheggio.

c) Inoltre è consentito, in eccedenza alla superficie pubblicitaria compresa nella misura percentuale precedente, la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizio per l'utilizzo dello stesso entro il limite del 2% in relazione al servizio prestato.

10. PUBBLICITA' RELATIVA A COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI

Tale tipologia di impiantistica, la cui superficie non è computabile nel quantitativo massimo previsto e riguardante esclusivamente l'attività istituzionale dell'Amministrazione comunale, con l'esclusione di qualsiasi indicazione di loghi e marchi commerciali, dovrà essere presente almeno con un circuito di impianti per ogni Zona così come individuata dal PGI.

Tali impianti potranno essere costituiti da soluzioni tecnologicamente avanzate e dovranno avere una identità visiva idonea al riconoscimento immediato da parte della cittadinanza.

11. IMPIANTI DI TRASMISSIONE E/O RIPRODUZIONE DI IMMAGINI

Monitor, schermi, video-wall ed altri impianti innovativi e tecnologicamente avanzati, ancor più se digitali, la cui trasmissione e/o riproduzione di immagini a messaggio variabile è governata "da remoto" mediante strumentazioni informatiche, possono essere autorizzati, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 27 bis, comma 1, lettera "e" del presente Regolamento, a condizione che:

- siano posizionati nel rispetto dei limiti, di cui alla lettera "d" dell'art. 27 bis comma 1 riguardanti fregi, decorazioni e partiture architettoniche;
- non occludano le eventuali aperture presenti;
- trasmettano, a titolo gratuito, comunicazioni istituzionali in misura non inferiore al 10% del periodo espositivo di riferimento secondo termini e condizioni da concordare con l'Amministrazione Comunale e garantendo modalità di verifica e controllo delle trasmissioni e/o riproduzioni immagini variabili effettuate;
- venga acquisito parere della Polizia Locale qualora interferiscano, ai sensi del Codice della Strada, con la sicurezza e la circolazione stradale;
- se di superficie complessiva superiore a mq/lato 4 vengano spenti entro le h. 22,00 e riaccesi non prima delle h. 8,00 del giorno successivo, se in regime di orario solare, ed entro le h. 23,00 e riaccesi non prima delle h. 7,00 del giorno successivo, se in regime di orario legale e, comunque, previa acquisizione di idoneo progetto illuminotecnico redatto da professionista iscritto in apposito albo e in conformità con le norme vigenti a tutela dell'inquinamento luminoso, e che venga acquisito parere di idoneità statica dell'impianto e corretto montaggio delle strutture da parte di un tecnico abilitato.

12. ALTRI IMPIANTI PUBBLICITARI

Tali impianti, soggetti al rispetto delle disposizioni del presente Regolamento e non rientranti nelle tipologie di cui al Piano Generale degli Impianti, sono autorizzabili a condizione che presentino caratteristiche estetiche che l'amministrazione ritenga

meritevoli di tutela nell'intento di promozione della creatività e nel rispetto del decoro, dell'ornato urbano e dell'estetica cittadina e, se a messaggio variabile, previo parere viabilistico della Polizia Locale.

Articolo 14

Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari non luminosi

1. Ai sensi dell'art. 49 del Reg. Att. Codice della Strada, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari sono realizzati con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici. Le strutture di sostegno e di fondazione saranno calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.

Qualora le suddette strutture costituiscono manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e gli adempimenti degli obblighi da queste previste devono essere scrupolosamente applicate.

Articolo 15

Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari luminosi

1. Ai sensi dell'art. 50 del Reg. Att. Codice della Strada, le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi posti dove è consentito, non possono avere luce né intermittente, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che comunque provochino abbagliamento.

Le sorgenti luminose i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi devono avere una sagoma regolare, che in ogni caso non può essere quella di disco o triangolo.

2. Per gli impianti innovativi e tecnologicamente avanzati, di trasmissione e riproduzione di immagini, il Comune può autorizzare l'installazione di tali impianti direttamente alle imprese richiedenti e, in ogni caso tali display devono essere installati solo nei luoghi autorizzati e con il rispetto delle distanze utili previste per il passaggio dei disabili nonché le misure minime di sicurezza e stabilità degli stessi, ed in ogni caso non compromettere la funzionalità del marciapiede.

Articolo 16

Dimensioni e colori

1. Tutti i mezzi pubblicitari oltre ad avere sagoma regolare, particolare cautela deve essere adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso e del loro abbinamento al fine di non ingenerare confusione con la segnaletica stradale.

Articolo 17

Installazioni di segnaletica commerciale ed industriale

1. Tutte le installazioni di segnaletica per indicazioni di carattere commerciale, artigianale, industriale, e comunque di interesse pubblico devono essere previste e realizzate sulla base delle prescrizioni del codice della strada e relativo regolamento di attuazione. Si richiamano inoltre le disposizioni di cui all'art. 51 e 134 del Reg. Att. del Cod. della Strada).

Articolo 18

Richiamo alle caratteristiche di cui al Codice della Strada

1. I mezzi pubblicitari di cui all'art.47 del Reg. Att. al Codice della Strada devono rispettare le caratteristiche indicate nell'art.49 del medesimo Reg. Att. e le prescrizioni di cui all'art.23 del Codice della Strada.

2. I mezzi pubblicitari e la segnaletica previsti dall'art.23 del Codice della Strada e definiti dall'art.47 del Reg. Att. Codice della Strada, se installati fuori dai centri abitati devono rispettare le prescrizioni di cui all'art.48 del citato Reg. Att. Codice della Strada.

Capo secondo: procedimento amministrativo, limitazioni e divieti

Articolo 19

Autorizzazioni e nulla osta

1. L'installazione degli impianti e/o mezzi pubblicitari lungo le strade comunali o in vista di esse per la diffusione di messaggi pubblicitari è soggetta ad autorizzazione espressa da parte del Comune.

2. La pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico (es: gli stadi, gli impianti sportivi, i cinema, le stazioni automobilistiche e di pubblici trasporti, i centri commerciali) se non visibile dalla pubblica via non è soggetta a previa autorizzazione, ma è tenuto alla presentazione di apposita dichiarazione annuale ed al relativo pagamento del canone, salvo esenzioni.

3. Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada appartenente ad ente diverso sono visibili da una strada comunale, l'autorizzazione è subordinata al preventivo nulla osta del Comune. Nell'interno dei centri abitati la competenza è del Comune.

Articolo 20

Domanda per il rilascio di autorizzazione o nulla osta

1. Le domande rivolte al rilascio di autorizzazione o nulla osta sono presentate dai soggetti direttamente interessati o da operatori pubblicitari regolarmente iscritti al C.C.I.A.A. al Comune ovvero al SUAP per le sue competenze e deve essere redatta su apposita modulistica messa a disposizione dal Comune e deve essere prodotta nel rispetto delle vigenti leggi sul bollo.

2. I cartelli "vendesi/affittasi" degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato non sono soggetti ad autorizzazione.

3. Le domande presentate, nelle forme e modalità di cui al co.1 del presente articolo vengono istruite per ordine di protocollo, entro il termine di 60 giorni in caso di domanda di autorizzazione e di 30 giorni in caso di richieste di nulla osta.

3. La domanda deve contenere:

a) nel caso di persona fisica o impresa individuale le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente, nonché la partita iva e la pec qualora lo stesso ne sia in possesso;

b) l'ubicazione e la determinazione della superficie del mezzo pubblicitario che si ritiene di esporre;

c) la durata, la decorrenza e la frequenza (se necessaria) delle esposizioni pubblicitarie oggetto della richiesta;

d) il tipo di attività che si intende svolgere con la esposizione del mezzo pubblicitario;

e) autodichiarazione con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato progettato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità;

f) n 1 bozzetto del messaggio a colori con misure, colori e dicitura anche con supporto digitale;

- g) planimetria ove siano riportati gli elementi necessari per una prima valutazione della domanda con indicazione della strada, progressiva chilometrica e lato affinché sia chiaramente individuabile il punto in cui si chiede l'installazione;
- h) autorizzazione sottoscritta del proprietario del terreno all'installazione con indicazione dei dati catastali (Foglio, particella), qualora l'impianto insista su proprietà privata;
- i) una foto che rappresenti il punto di collocamento del manufatto nell'ambiente circostante;
- l) autorizzazione commerciale per le medie e grandi strutture di vendita;
- m) in ogni caso il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti gli atti ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.

Articolo 21

Istruttoria e rilascio dell'autorizzazione

- 1.** A seguito della presentazione della domanda con le modalità previste dall'art.20 del presente regolamento, l'Ufficio comunale preposto, da comunicazione ai sensi e per gli effetti della L. n.241/1990 e ss.mm.ii., del soggetto incaricato come responsabile del procedimento e dell'avvio del procedimento.
- 2.** Il responsabile del procedimento valuta la conformità ed il rispetto della richiesta con i principi di sicurezza stradale e della circolazione; all'uopo può richiedere parere al Comando della polizia municipale, ovvero a gli altri uffici comunali competenti o di altri enti competenti se necessari in ragione delle caratteristiche del mezzo/impianto pubblicitario. I predetti pareri sono espressi e comunicati al responsabile del procedimento entro dieci giorni dalla richiesta.
- 3.** Qualora il servizio della gestione dell'entrata fosse affidato ad un Concessionario è possibile conferire a questi anche la gestione dell'istruttoria della richiesta di esposizione pubblicitaria, fermo restando che il provvedimento autorizzatorio sarà comunque emesso dall'Ufficio comunale competente. Al Concessionario può essere affidata anche l'attività di liquidazione e di comunicazione del Canone dovuto in base alla domanda.
- 4.** Non è consentito il rilascio e il rinnovo della concessione/autorizzazione la sussistenza di morosità del richiedente nei confronti del comune per canoni (o imposte) relative alle forme di pubblicità, anche abusiva, pregresse. Non si considera moroso chi aderisca o abbia già aderito ad un piano di rateazione e provveda al regolare versamento delle rate nelle scadenze prefissate. A tal fine nell'ambito dell'istruttoria viene richiesta all'ufficio competente o all'affidante, il rilascio dell'attestazione di regolarità e qualora fosse sussistente la morosità, il responsabile del procedimento invita con apposita comunicazione il richiedente all'estinzione della morosità pregressa, circostanza questa che verrà comunicata senza indugio

dall'ufficio competente. Nelle more della predetta regolarizzazione il termine per il rilascio dell'autorizzazione è sospeso.

5. All'esito dell'istruttoria, in caso di esito favorevole, Il responsabile del procedimento comunica al richiedente l'accogliibilità dell'istanza con l'importo del Canone dovuto, assegnandogli il termine per il pagamento, la cui attestazione di versamento deve essere inviata all'ufficio competente del Comune.

L'Ufficio provvede al rilascio dell'autorizzazione entro 60 gg. dal ricevimento della domanda al protocollo previa avvenuta acquisizione della prova del pagamento del Canone dovuto e ne dà comunicazione al richiedente.

Se il predetto responsabile ritiene la documentazione prodotta incompleta o carente ne richiede l'integrazione entro i primi 30 giorni dalla presentazione della domanda, assegnando all'istante un termine non superiore a 30 giorni per l'integrazione. Il termine di 60 giorni per il rilascio dell'autorizzazione è sospeso sino alla presentazione dell'integrazione documentale e ricomincia a decorrere dalla data di produzione della documentazione integrativa.

6. Nell'autorizzazione previo richiamo e riporto degli obblighi che sussistono in capo ai titolari dell'autorizzazione, come definiti dall'art.54 del Reg. Att. Codice della Strada, si indica:

- a) l'indicazione della chilometrica progressiva dove è autorizzata l'installazione;
- b) il tipo di impianto;
- c) laprescrizioni relative all'installazione ed al programma di manutenzione dell'impianto;
- d) la durata e la data di rilascio e di scadenza dell'autorizzazione che devono essere riportate in maniera visibile sull'impianto pubblicitario ai sensi dell'art.55 del Reg. Att. del Codice della Strada;
- e) il divieto di collocare mezzi pubblicitari recanti messaggi pubblicitari finalizzati a richiamare la disponibilità dello stesso mezzo pubblicitario (es. "spazio libero", per questa pubblicità telefonare);
- f) l'importo del Canone dovuto in ragione della tipologia del mezzo/impianto pubblicitario e della durata della diffusione;

7. Le autorizzazioni si intendono, in ogni caso accordate fatti salvi i diritti dei terzi ed in seguito al versamento dell'importo dovuto oltre che per il Canone anche degli oneri relativi alle operazioni tecnico-amministrative. Il ritiro dell'autorizzazione, se non già inviata in via telematica deve avvenire entro gg 30 dalla comunicazione dell'avvenuto rilascio. Copia del provvedimento autorizzativo rilasciato, dovrà essere inviato all'ufficio comunale o se vi è affidamento della gestione dell'entrata al Concessionario, per i suoi relativi adempimenti.

8. L'intervenuta variazione della denominazione o della ragione sociale, deve essere comunicata dal titolare dell'autorizzazione attraverso una dichiarazione redatta ai sensi del DPR 445/2000. Tale comunicazione è unica anche qualora il soggetto sia titolare di più autorizzazioni, debitamente elencate nella comunicazione.

9. Il soggetto autorizzato è l'unico responsabile, a qualsiasi effetto, dei danni provocati a persone o cose in conseguenza dell'installazione, manutenzione, uso ed

eventuale rimozione degli impianti pubblicitari, rimanendo esente da ogni responsabilità il Comune. Ogni intervento manutentivo deve essere previamente comunicato al Comune con il quale si dovranno concordare le modalità di svolgimento dell'intervento manutentivo che, comunque, non potrà protrarsi per più di 90 giorni per l'intera durata dell'autorizzazione.

10. Qualora la domanda non possa essere accolta il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, avvia la procedura di cui all'art.10 bis della L. n.241/1990.

11. Nel caso di cessione di azienda o di un ramo di essa, con conseguente trasferimento delle posizioni autorizzate, deve essere presentata dal subentrante, tempestivamente e comunque non oltre gg.30 dal predetto trasferimento, apposita domanda di voltura corredata dagli atti dimostrativi del trasferimento. Il provvedimento di voltura è rilasciato a condizione della regolarità dei versamenti dei canoni pregressi relativi all'esposizione pubblicitaria interessata dalla cessione e senza rimborso alcuno per il subentrato. In difetto di comunicazione del subentrante nei modi e termini summenzionati, l'esposizione è considerata abusiva.

Articolo 22

Procedura per il rilascio del nulla osta

1. Il Comune è tenuto a valutare e, se del caso rilasciare, il nulla osta all'installazione di impianti pubblicitari per quegli impianti che insistono su tratti urbani di strade comunali ovvero che siano visibili da strade comunali.

2. Il Comune evade la domanda entro 30 giorni secondo la procedura prevista dal precedente art.21 per il rilascio dell'autorizzazione.

3. L'amministrazione procedente, prima dell'emissione del provvedimento finale e qualora sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione, inoltra richiesta di Nulla Osta al Comune, allegando copia della domanda e della relativa documentazione depositate dagli interessati.

4. Il Comune, esaminati gli atti, qualora sussistano i presupposti rilascia il Nulla Osta, previo pagamento delle spese di istruttoria. A conclusione del procedimento, l'Amministrazione procedente avrà cura di inoltrare al Comune copia dell'autorizzazione.

Articolo 23

Termine per l'installazione

1. Il termine per l'installazione degli impianti/ mezzi pubblicitari permanenti viene fissato nel provvedimento di autorizzazione, in mancanza nei 30 (trenta) giorni successivi alla comunicazione del provvedimento di concessione o autorizzazione nel

caso di pubblicità permanente e nei 15 (quindici) giorni successivi, nel caso di pubblicità temporanea.

2. Durante i lavori di installazione e manutenzione degli impianti pubblicitari, il soggetto autorizzato deve osservare le prescrizioni contenute nell'autorizzazione nonché quanto previsto dalla normativa vigente. Il mancato rispetto delle predette prescrizioni determina la revoca dell'autorizzazione, previa diffida, fatto salvo il risarcimento dei danni causati.

3. Qualora il Comune accerti la mancata installazione entro il termine di cui al co.1 del presente articolo, si determina la decadenza automatica dell'autorizzazione e di ciò viene data comunicazione al soggetto richiedente con le medesime modalità di comunicazione del rilascio dell'autorizzazione.

Articolo 24

Durata dell'autorizzazione, rinnovo ed estinzione

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'art.53 del Reg. Att. al Codice della Strada, ai fini della disciplina del Canone, le autorizzazioni sono: permanenti, quando le forme di pubblicità effettuate a mezzo impianti o manufatti di carattere stabile, sono autorizzate per più anni e comunque non inferiore all'anno solare; temporanee quelle di durata inferiore all'anno solare.

2. Chiunque, compreso il soggetto già titolare dell'autorizzazione in scadenza, se in regola con i versamenti dovuti e con le prescrizioni dell'autorizzazione, può presentare domanda di autorizzazione entro i sessanta giorni e non prima di novanta giorni antecedenti alla data di scadenza come indicata sull'impianto. La validità del provvedimento di rinnovo decorre dalla data di scadenza della precedente autorizzazione, ferma restando la conformità dell'impianto rinnovato alle vigenti prescrizioni del Piano Generale degli Impianti, per i Comuni obbligati. L'autorizzazione per le insegne si rinnova tacitamente alla scadenza salvo variazioni della titolarità.

3. In mancanza della domanda di rinnovo, il titolare dell'atto decade da qualunque diritto al mantenimento dell'impianto pubblicitario il giorno stesso della scadenza.

4. Sono cause di estinzione dell'autorizzazione:

a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;

b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di mantenere la forma pubblicitaria.

Articolo 25

Modifica, rinuncia e revoca

1. La modifica del messaggio pubblicitario, sarà autorizzata previo espletamento della procedura di cui all'art.53, co.8, del Reg. Att. al Codice della Strada e previa verifica dell'avvenuta corretta installazione del mezzo pubblicitario autorizzato.

2. Il soggetto titolare di autorizzazione ha facoltà di presentare con le stesse modalità previste per la domanda di occupazione, rinuncia anticipata, previo ripristino dello stato dei luoghi, rispetto alla scadenza dell'autorizzazione. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari per la diffusione permanente non dà diritto ad alcun rimborso o sottrazione dell'obbligo del versamento del Canone annuo.

3. Il Comune ha facoltà di revocare o modificare l'autorizzazione in qualsiasi momento per motivi di pubblico interesse, senza corrispondere alcun indennizzo. *(ovvero è dovuto un indennizzo pari alla quota del canone anticipato, senza interessi, con decorrenza dal giorno successivo all'effettiva rimozione del mezzo pubblicitario).* In tal caso, il Comune può chiedere il ripristino dello stato dei luoghi indicandone il termine e, in caso di inosservanza, procedere direttamente con addebito delle spese sostenute.

Articolo 26

Obblighi del titolare dell'autorizzazione e cause di decadenza

1. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto ad osservare ed adempiere gli obblighi e le prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo, che non può essere ceduto a terzi, nel pieno rispetto dell'art.54 del Reg. Att. al Codice della Strada.

2. Su ogni mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata la targhetta di identificazione ai sensi e per gli effetti dell'art.55 del Reg. Att. al Codice della Strada.

3. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a mantenere l'impianto pubblicitario e il dispositivo di identificazione in buono stato di manutenzione ed è pertanto responsabile della sicurezza, del decoro e dello stato di manutenzione dell'impianto e dei relativi supporti, ivi compresi, gli eventuali elementi connessi di arredo urbano

e di illuminazione. L'Amministrazione comunale è sollevata da responsabilità civile e penale derivante dall'esposizione dei mezzi pubblicitari. Qualora venga accertato che lo stato di manutenzione non sia più rispondente alle esigenze di decoro e/o di statica e/o sicurezza, l'Amministrazione comunale, allorché non vi provveda spontaneamente il titolare nel termine assegnato, revoca l'autorizzazione e provvede alla rimozione d'ufficio dell'impianto, addebitando agli interessati le relative spese.

4. Il titolare dell'autorizzazione è obbligato a sollevare o comunque tenere indenne il Comune da qualsiasi azione, pretesa, richiesta, che possa essere avanzata in relazione a concessioni ed autorizzazioni di pubblicità e/o di impianti pubblicitari. Altresì, senza eccezioni o limiti di sorta, è esclusa qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune anche sottoforma di ripetizioni di canone.

5. Provvedere al versamento del Canone alle scadenze prefissate dal presente regolamento, pena la decadenza dell'autorizzazione.

6. Sono comunque ulteriori cause di decadenza dall'autorizzazione:

a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di autorizzazione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;

b) l'uso improprio del mezzo pubblicitario;

c) il mancato ritiro dell'autorizzazione rilasciata, senza giustificato motivo, entro 15 giorni.

7. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove autorizzazioni per la durata dell'autorizzazione originaria decaduta.

Articolo 27

Divieti sulle strade extraurbane

1. Sulle strade extraurbane comunali è vietata l'installazione di mezzi pubblicitari nei seguenti punti:

- su terreno di proprietà demaniale se ricadenti nell'area compresa tra la carreggiata e l'opera di scolo delle acque di pertinenza stradale anche se collocati a distanza dalla carreggiata superiore a 3 metri, ad eccezione dei segnali di servizi utili come individuati dall'art.13 lett.g) del presente regolamento;
- in corrispondenza di fossi e scoli, perché intralciano l'ordinaria e straordinaria manutenzione degli stessi e ne compromettono la funzionalità;
- sui marciapiedi;
- lungo le curve e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza.

Articolo 27 bis

Limitazioni e divieti e deroghe alle distanze

1. Fermo restando gli altri limiti e divieti previsti dal presente regolamento (e dal PGI) l'installazione di impianti pubblicitari è vietata:

- a)** su suolo pubblico, salvo autorizzazione rilasciata;
- b)** in posizioni che interferiscano con la panoramicità dei luoghi soggetti a vincolo, in quanto ne diminuiscono il godimento e le visuali prospettiche nonché in posizioni che interferiscano con la prospettiva degli edifici destinati al culto, ai cimiteri e su eventuali muri di cinta degli stessi;
- c)** in posizioni che, ai sensi del vigente Codice della Strada e regolamento di attuazione, comportino interferenza o copertura visiva di impianti di segnaletica stradale, di numeri civici e targhe viarie, nonché sugli impianti di segnalazione;
- d)** su fregi, cornici, balaustre, inferriate decorate, elementi architettonici in genere inseriti sulle pareti degli edifici anche se non vincolati ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;
- e)** su facciate o pareti che contengano balconi, finestre, luci o aperture superiori a mq. 0,5. Tale limite è derogabile:
 - per gli standardi;
 - per gli impianti di trasmissione e/o proiezione di immagini
- f)** su balconi, ringhiere e parapetti, fatta eccezione per i cartelli "affittasi/vendesi";
- g)** su alberi o con aggancio agli stessi; in caso di copertura del verde o di intralcio allo sviluppo radicale degli alberi e comunque ad una distanza inferiore a mt. 3 (tre) da essenze arboree ed arbustive di ogni tipo;
- h)** in posizioni che non consentano uno spazio utile pedonale di almeno mt. 2 (due) e a distanze inferiori a mt. 2 (due) da edifici, recinzioni fisse, muri di cinta ed altre opere a carattere permanente, al fine di garantire il transito;
- i)** in corrispondenza degli incroci, lungo le curve e in tutte le posizioni vietate dal Codice della Strada, sulle barriere di sicurezza, sui salvagente e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento o comunque in modo tale da pregiudicare la sicurezza della circolazione;
- j)** in posizioni che possano interferire con impianti tecnologici, servizi pubblici o di pubblica utilità;
- k)** allorché possa produrre abbagliamento, attraverso sorgenti luminose e mezzi pubblicitari rifrangenti;
- l)** allorché costituisca ostacolo alla circolazione di persone invalide o con ridotta capacità motoria ai sensi di quanto previsto dal Codice della Strada;
- m)** lungo le strade o in vista di esse qualora per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possano ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero renderne difficile la comprensione o ridurre la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarre l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione;

n) a meno di 2 (due) mt. da balconi, finestre, affaccio e vedute di stabili limitrofi o adiacenti;

o) in aree a verde e aiuole di proprietà comunale, indipendentemente dalla loro destinazione urbanistica e dallo stato di conservazione, ad eccezione di cartelli di dimensioni massime cm 70x100 reclamizzanti la collaborazione alla sistemazione ed alla conservazione gratuita delle aree stesse da parte di privati;

p) a distanza inferiore a mt. 3 (tre) da ponti, sottoponti, e sottopassi non ferroviari e sovrappassi, sui cavalcavia stradali e loro rampe, sui parapetti stradali ad eccezione di quelli espressamente adibiti dal Comune ad affissione pubblica.

2. l'installazione di targhe su palo è vietata:

a) in numero superiore a una per palo;

b) sui pali compresi all'interno dell'area A;

c) ad un'altezza dalla base inferiore a mt. 3,50 dal suolo e superiore a mt. 6;

d) su pali non compresi negli elenchi depositati presso il Settore Pubblicità;

e) sugli spartitraffico aventi larghezza inferiore a mt. 1,50.

Articolo 27 ter

Limitazioni e divieti per striscioni e gonfaloni

1. L'installazione di striscioni è vietata:

a) ad un'altezza di base inferiore a mt. 5,10 dal suolo;

b) lungo le vie interessate da installazione di luminarie, festoni, luci o altri addobbi natalizi dal 6 dicembre al 6 gennaio dell'anno successivo;

c) se non risponde alle normative in termini di sicurezza.

2. L'installazione di gonfaloni è vietata:

a) su pali ove sono installate targhe pubblicitarie, cartelli di segnaletica e cavi montanti;

b) ad un'altezza di base inferiore a mt. 2,20 dal suolo e superiore a mt. 6;

c) su spartitraffico avente larghezza inferiore a 2 mt.;

d) lungo le vie interessate da installazione di luminarie, festoni, luci o altri addobbi natalizi dal 6 dicembre al 6 gennaio dell'anno successivo.

Articolo 28

Vincoli storici ed artistici

1. Ai sensi dell'art.49 del D.lgs. n.42/2004 "Codice dei Beni Culturali", è vietato collocare o affiggere cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli edifici e sulle aree tutelati

come beni culturali. Il collocamento o l'affissione possono essere autorizzati dal soprintendente qualora non danneggino l'aspetto, il decoro o la pubblica fruizione di detti immobili. L'autorizzazione è trasmessa, a cura degli interessati, agli altri enti competenti all'eventuale emanazione degli ulteriori atti abilitativi.

2. Lungo le strade site nell'ambito o in prossimità dei beni indicati al comma 1, è vietato collocare cartelli o altri mezzi di pubblicità, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa in materia di circolazione stradale e di pubblicità sulle strade e sui veicoli, previo parere favorevole della soprintendenza sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo di pubblicità con l'aspetto, il decoro e la pubblica fruizione dei beni tutelati.

3. In relazione ai beni indicati al comma 1, il soprintendente, valutatene la compatibilità con il loro carattere artistico o storico, rilascia o nega il nulla osta o l'assenso per l'utilizzo ai fini pubblicitari delle coperture dei ponteggi predisposti per l'esecuzione di interventi di conservazione, per un periodo non superiore alla durata dei lavori. A tal fine alla richiesta di nulla osta o di assenso deve essere allegato il contratto di appalto dei lavori medesimi.

Articolo 29

Vincoli paesaggistici e ambientali

1. Ai sensi dell'art.153 del D.lgs. n.42/2004 "Codice dei Beni Culturali", nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici indicati nell'art.134 del succitato Codice, è vietata la posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari se non previa autorizzazione all'amministrazione competente, che provvede su parere vincolante, salvo quanto previsto dall'art.146,co.5, del soprintendente. Decorsi inutilmente i termini previsti all'art.146,co.8, senza che sia stato reso il prescritto parere, l'amministrazione competente procede ai sensi del co.9 del medesimo art.146 del Codice dei Beni Culturali.

2. Lungo le strade site nell'ambito e in prossimità dei beni indicati al comma 1, è vietata la posa in opera di cartelli o altri mezzi di pubblicità, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa in materia di circolazione stradale e di pubblicità sulle strade e sui veicoli, previo parere favorevole preventivo del soprintendente sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo di pubblicità con i valori paesaggistici degli immobili o delle aree soggetti a tutela.

Articolo 30

Rimozione d'urgenza e previa diffida

1. Si procede alla rimozione d'urgenza nel caso in cui l'installazione di mezzi pubblicitari e segnaletica, effettuata senza la preventiva autorizzazione dell'ente competente e come tale abusiva, sia realizzata su suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio del Comune, o nel caso in cui la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione.
2. Dell'avvenuta rimozione viene data comunicazione all'interessato a mezzo pec o raccomandata a/r con indicazione della procedura da seguire per il versamento delle spese di deposito e conseguente ritiro dell'impianto pubblicitario. Il mancato ritiro dell'impianto pubblicitario presso il luogo di deposito comporta il pagamento delle spese di deposito per 60 giorni quale termine massimo di custodia
3. In caso di collocazione di mezzi pubblicitari e segnaletica, privi di autorizzazione e che non richiedono un provvedimento di urgenza, il Comune di SAN PELLEGRINO TERME diffida l'autore della violazione e il proprietario o possessore del suolo privato a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla comunicazione dell'atto. Decorso suddetto termine, il Comune provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario ed alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo.
4. La cessazione della pubblicità, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano la rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito nel provvedimento di revoca o di decadenza nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne di esercizio, la rimozione deve comunque essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato.

Articolo 31

Difformità messaggi pubblicitari

1. I messaggi esposti in maniera difforme alle autorizzazioni rilasciate, devono essere resi conformi all'autorizzazione medesima. Il responsabile del procedimento comunica al titolare dell'autorizzazione la contestazione della difformità ed assegna il termine di dieci giorni per l'adeguamento del messaggio, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione. Contestualmente il responsabile del procedimento con il medesimo atto comunica avviso di avvio del procedimento per la revoca dell'autorizzazione nel caso di mancato adeguamento del messaggio nel termine assegnato.

2. In ogni caso, l'installazione di un impianto non conforme alle prescrizioni dell'autorizzazione, comporta la revoca del provvedimento.

Articolo 32

Vigilanza

1. Qualunque inadempienza venga rilevata da parte del personale incaricato della vigilanza, deve essere contestata a mezzo pec o raccomandata a/r al soggetto titolare dell'autorizzazione che deve provvedere entro il termine fissato; il Comune, decorso tale termine, valutate le osservazioni prevenute dal soggetto, provvede d'ufficio rivalendosi per il recupero delle spese di rimozione sul titolare dell'autorizzazione.

Articolo 33

Servizi utili e frecce industriali

1. La violazione delle disposizioni inerenti la segnaletica stradale prevista dal Codice della Strada comporta la revoca dell'autorizzazione con conseguente obbligo di rimozione, sempre che l'impianto non sia da considerarsi mezzo pubblicitario.

2. Qualora l'impianto sia da considerarsi mezzo pubblicitario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste per i mezzi pubblicitari abusivi.

Articolo 34

Insegne di esercizio

1. Le insegne di esercizio, come definiti dalla lett.a), co1, art.13 bis del presente regolamento, si distinguono in base alla loro collocazione, in:

- a)** insegna frontale del tipo monofacciale;
- b)** insegna su tetto, o su pensilina o sulle facciate di edifici destinati ad attività cui si riferiscono;
- c)** insegna collocata su supporto proprio;
- d)** insegna a bandiera.

2. Sono equiparate alle insegne di esercizio, le iscrizioni e le immagini che identificano l'attività, l'esercizio cui si riferiscono o i servizi svolti dalla stessa.

3. Rientrano nel novero delle insegne di esercizio anche:

- a)** avvisi al pubblico superiori al mezzo metro quadro quando sono installati nella sede dell'attività;
- b)** targa professionale: manufatti rigidi, opachi, monofacciali, di superficie non

superiore ai 100 cm quadrati installati all'ingresso della sede dell'attività alla quale si riferisce;

c) standardo (se utilizzato come insegna di esercizio): manufatti bifacciali opachi, bidimensionali, realizzati in stoffe e privo di rigidità;

d) vetrofanie: manufatto in pellicola adesiva da apporre su vetrina;

e) pubblicità effettuata con veicoli (in conto proprio): manufatti monofacciali non luminosi installati su autovetture ad uso privato ed a titolo non oneroso, utilizzate per il trasporto delle persone o cose dell'attività a cui si riferiscono;

f) monitor, schermi, videoBwall ed altri impianti innovativi e tecnologicamente avanzati, ancor più se digitali, la cui trasmissione e/o riproduzione di immagini a messaggio variabile è governata "da remoto" mediante strumentazioni informatiche, consentiti nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al precedente art. 27 bis.

4. L'autorizzazione delle insegne di esercizio, delle targhe professionali e degli altri mezzi assimilabili, nonché dei manifesti affissi all'interno di esercizi pubblici ed esercizi commerciali, è sostituita da SCIA dell'interessato, corredata dalla attestazione di avere correttamente rispettato le prescrizioni e i divieti previsti, anche in relazione alle modalità di installazione. L'installazione oggetto di SCIA è altresì corredata dell'attestazione del pagamento del "Canone", se dovuto. L'accertata carenza delle condizioni, modalità e presupposti per l'installazione, comporta la rimozione dell'impianto e l'applicazione delle sanzioni vigenti.

5. È consentito presentare unica SCIA per l'installazione di insegne di esercizio di edifici distinti purché comunicanti, qualora si riferiscano ad un'unica attività economica. In caso contrario occorre presentare SCIA distinte per ognuno degli edifici indicati.

Articolo 34 bis

Modalità di installazione delle insegne di esercizio, limitazioni e divieti

1. Salvo ulteriori prescrizioni della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il paesaggio competente territorialmente, l'installazione delle insegne di esercizio (cassonetti, pannelli, lettere singole scatolate, ecc.) del tipo monofacciale, con sporgenza massima di cm 20 dal filo facciata, e, nel caso di coperture con funzioni "paravista", a "mantovana" o a "cappottina" (a condizione che non vengano occultati infissi decorati o inferriate di pregio e che siano installate in armonia prospettica-dimensionale con le partizioni architettoniche dell'edificio), di colore chiaro, anche recanti messaggi pubblicitari a condizione che restino contenute all'interno della luce della vetrina, è ammessa in allineamento con altre eventualmente esistenti sullo stesso edificio:

a) nell'apposita fascia portinsegna;

b) negli spazi all'uopo riservati (diversi dalla fascia portinsegna) e già previsti in sede

di progettazione delle opere e approvate dall'amministrazione degli stabili;

c) nello spazio sopralluce, a condizione che non vengano compromessi i valori aeroilluminanti, certificati con documentazione rilasciata da tecnico abilitato;

d) nel rispetto dello stile e del decoro dello stabile;

e) sul tetto dell'edificio nel quale ha sede l'attività pubblicizzata, purché riportanti esclusivamente la denominazione sociale e marchio dell'attività stessa, in modo tale che non alterino la sagoma complessiva degli edifici;

f) all'interno della vetrina;

g) sui vani finestra:

- con pannelli monofacciali opachi o luminosi a condizione che non vengano compromessi i valori aeroilluminanti;

- con dicitura a neon filiforme a condizione che vengano protette con schermatura trasparente;

- con decorazione a pellicola adesiva (vetrofania). Le decorazioni devono essere realizzate solo nei colori oro, bianco, nero, argento e sabbiato. È fatto salvo il rispetto delle policromie dei marchi registrati (documentati) con rivendicazioni dei colori, purché non si tratti di stabili vincolati sotto il profilo architettonico o storico.

h) su vetrina;

i) non sono consentiti cassonetti monofacciali da collocare all'interno degli androni d'ingresso dei palazzi.

2. L'installazione delle insegne di esercizio del tipo bifacciale c.d. "a bandiera" è ammessa unicamente se realizzata a lettere singole scatolate o a cassonetti singoli o al neon filiforme su facciata nel rispetto di un'altezza minima da terra di cm. 400, con sporgenza non superiore di cm. 120 dal filo di facciata, compresi i supporti di sostegno. Lo sviluppo verticale delle insegne non dovrà superare l'altezza di due piani.

Fatte salve le esigenze di sicurezza della circolazione stradale, avvalendosi della facoltà di deroga prevista dal Reg. Att. del Codice della Strada, dovranno essere rispettate le seguenti distanze minime:

-15 mt. prima delle intersezioni stradali, degli impianti semaforici e dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;

- 10 mt. dopo le intersezioni stradali, gli impianti semaforici e i segnali stradali di pericolo e di prescrizione.

3. Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. Le insegne di esercizio non devono in ogni caso ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento. Fanno eccezione alle sopra menzionate distanze le insegne di esercizio relative a farmacie, rivendite di tabacchi, posti telefonici, banchi lotto o altri servizi pubblici, la cui esposizione è obbligatoria per legge nonché quelle relative ad attività esercitate in edifici dotati di portici e/o gallerie di uso pubblico. In quest'ultimo caso devono rispondere a caratteristiche di unitarietà per l'intero ambito di

collocazione (all'interno della galleria o portico) ed avere altezza minima di montaggio di cm. 250.

4. Le insegne su pali sono unicamente ammesse su aree e supporti privati ad un'altezza da terra non superiore a mt. 10 e dovranno mantenere una distanza non inferiore a mt. 0,5 dal ciglio del marciapiede o dal bordo esterno della banchina.

5. L'installazione delle insegne di esercizio deve avvenire entro 90 (novanta) giorni dalla SCIA.

6. Ai titolari di insegne regolarmente autorizzate e temporaneamente coperte da ponteggi di cantiere, a condizione che il proprietario del ponteggio rilasci il proprio benestare, è autorizzata l'installazione di uno standardo sul paraschegge.

7. E' vietato, pena revoca dell'autorizzazione, utilizzare le insegne di esercizio per promuovere loghi, marchi o prodotti di altri soggetti diversi da quello autorizzato.

Articolo 34 ter

Modalità di installazione delle targhe professionali

1. L'installazione di targhe professionali, è ammessa, previa SCIA al Settore competente e autocertificazione del richiedente attestante la regolare iscrizione dell'Ordine o Collegio:

- a)** su facciata, purché contenuta nella bugna, se esistente;
- b)** in apposito porta targhe se esistente;
- c)** all'interno della porta a vetri dell'ingresso;
- d)** su cancellata, nei casi di mancanza di altra posizione idonea.

2. Le targhe professionali devono essere realizzate in ottone, acciaio, cristallo, pietra o comunque altro materiale pregiato consono al rivestimento dell'edificio.

3. L'installazione delle targhe professionali deve avvenire entro 90 (novanta) giorni dalla SCIA di cui al comma

TITOLO QUARTO – DISCIPLINA DEL CANONE

Capo primo – determinazione del Canone, esenzioni e riduzioni, dichiarazioni e versamento

Articolo 35

Soggetto tenuto al pagamento del canone

1. Il Canone è dovuto al Comune di SAN PELLEGRINO TERME dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido con il titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero con colui che effettua la diffusione del messaggio pubblicitario, il soggetto pubblicizzato.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto (abusivi), gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del Canone.
3. Il Canone è indivisibile e il versamento dello stesso, nella fattispecie di contitolarità di autorizzazione/concessione viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi della solidarietà nell'obbligazione tra i condebitori, così come previsto dall'articolo 1292 del codice civile.
4. In caso di occupazione o diffusione relative al condominio, compete all'amministratore l'obbligo del versamento del Canone dovuto in quanto rappresentante ex lege (art.1131 c.c.) del condominio.

Articolo 36

Determinazione della superficie di occupazione

1. La misura della superficie di occupazione è determinata sulla base di quanto indicato nell'atto di concessione o autorizzazione. Va espressa in via ordinaria da un'unica misura complessiva che tiene conto della tipologia di occupazione e delle dimensioni individuali dei mezzi di occupazione. In casi particolari essa è indicata analiticamente in relazione ai singoli mezzi di occupazione.
2. Nel caso di occupazione di soprassuolo, la superficie di occupazione è costituita dalla proiezione verticale al suolo del mezzo di occupazione.
3. Le superfici di occupazione di cui al comma 1 sono espresse in metri quadrati, salvo che per la particolarità dell'occupazione non sia più adeguato il metro lineare e quelle inferiori al metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato.
4. Nel caso di ponteggi, non sono soggette a tassazione le strutture paraschegge, mentre per i ponteggi a sbalzo, la superficie di occupazione si calcola in ragione della proiezione.

Articolo 36 bis

Occupazioni con passi carrabili

- 1.** Fatte salve le disposizioni dell'art.22 del Codice della Strada, sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. Non rientrano nella definizione di passi carrabili gli accessi "a filo" con il manto stradale, cosiddetti "a raso", comunemente realizzati con i portoni ed i cancelli, che si aprono direttamente sulla pubblica strada, mancando di opere tali da rendere concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico, salvo che non sia richiesto e rilasciato il divieto di sosta con obbligo di rimozione.
- 2.** Ai fini dell'applicazione del Canone, la superficie di occupazione dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità convenzionale di un metro lineare. Se al fine di consentire le manovre di accesso alla proprietà privata, sono stati autorizzati sistemi di protezione influenti sull'assetto.
- 3.** In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente e fino a quella data il Canone rimane comunque dovuto.
- 4.** Il canone relativo all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di un importo pari a venti annualità dello stesso. L'affrancamento vale anche nei confronti dei successivi proprietari dell'immobile cui il passo carrabile è asservito.

Articolo 36-ter

Distributori di carburante

- 1.** Per le occupazioni effettuate con impianti per la distribuzione del carburante, la superficie di riferimento è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività, risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio, mentre i serbatoi sotterranei sono assoggettati al Canone per l'occupazione secondo le prescrizioni di cui all' Art. 39 comma 3 del presente regolamento.
- 2.** Qualora il rifornimento avvenisse in carreggiata, l'area di esercizio dell'attività comprenderà anche la zona destinata alla sosta delle vetture e delle autocisterne per

il rifornimento dei serbatoi interrati. Il relativo provvedimento di concessione prevederà per tale caso un'occupazione avente larghezza di m 2,50 e lunghezza di m 12,00.

Articolo 36-quater

Attività edile

1. Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati, la superficie rilevante ai fini del Canone viene calcolata considerando sia le regole determinative di cui al co.4 dell'art.36 del presente regolamento, che degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico per via dell'occupazione per l'attività edile.

Art. 36 – quinques

Occupazioni di impianti di ricarica di veicoli elettrici

1. Per le occupazioni con impianti di ricarica per i veicoli elettrici, ai fini del Canone si considera lo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli;

Articolo 37

Criteri determinativi della tariffa del Canone per le occupazioni

1. Per le occupazioni di cui al comma 819, lettera a) della Legge n.160/2019, il Canone è determinato, in base alla durata, alla superficie di occupazione, espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale e quindi sulla base dei seguenti criteri:
 - a) classificazione in Zone d'importanza delle strade e delle altre aree pubbliche in cui insiste l'occupazione, come da prospetto "Classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche" (Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente regolamento;
 - b) superficie dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;

c) durata dell'occupazione;

2. Il canone può essere maggiorato qualora oneri ordinariamente a carico dell'occupante derivanti dall'occupazione del suolo pubblico, sono adempiuti dal Comune, giusta determinazione del responsabile del procedimento.

3. Non sono soggette al Canone le occupazioni che in relazione alla medesima superficie di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.

4. Nel caso di più occupazioni da parte dello stesso soggetto, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato, il Canone si determina autonomamente per ciascuna di esse. Qualora si tratti di occupazioni inferiori a mezzo metro quadrato, poste nella medesima area di riferimento, si dà luogo al cumulo delle diverse occupazioni ed il totale è arrotondato al metro quadrato

Articolo 37 bis

Occupazioni con condutture, cavi ed impianti in genere

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione nonché dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo del materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfettaria di euro 1,50.

2. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800,00. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. All'uopo il soggetto tenuto al Canone deve presentare specifica dichiarazione con la puntuale indicazione delle utenze nel termine dell'ultimo giorno del mese di Aprile ed effettuare entro lo stesso termine, il versamento del Canone dovuto in un'unica soluzione.

3. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

4. Nel caso di occupazioni temporanee di spazio pubblico, relative a cantieri stradali, per la posa in opera e manutenzione di condutture, cavi ed impianti in genere, la superficie di occupazione è determinata tenendo conto della misura dello scavo da effettuare, delle superfici delimitate dalle installazioni di protezione e delle aree

destinate ai materiali di risulta e di cantiere, accumulati per la realizzazione degli impianti stessi. La durata delle suddette occupazioni è determinata in base ai tempi necessari per l'esecuzione di tutte le fasi di lavorazione (scavo, installazione, rinterro, ripristino pavimentazione ecc.).

Articolo 38

Criteri per la determinazione della tariffa del Canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari

1. La tariffa del Canone per la diffusione di messaggi pubblicitari può essere determinata in base all'importanza zone del territorio comunale, al maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed all'illuminazione. Per tali ragioni le località del territorio comunale possono essere suddivise in categoria normale e categoria speciale.
2. Appartengono alla categoria speciale le località indicate nel prospetto "Località in categoria speciale" (Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente regolamento; appartengono alla categoria normale tutte le località comprese nel restante territorio comunale. Alla diffusione di messaggi pubblicitari effettuata nella categoria speciale è applicata la maggiorazione come da prospetto tariffario di cui Allegato B, ad esclusione della pubblicità diffusa con veicoli o velivoli circolanti
3. Per la diffusione di messaggi pubblicitari la tariffa del canone è determinata in base **alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario** e non soltanto della superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Se la faccia dell'impianto si compone di uno spazio destinato alla pubblicità e di una cornice da esso distinta ed oggettivamente inidonea ad essere utilizzata per la diffusione dei messaggi, l'imposta dovrà essere commisurata soltanto in relazione al predetto spazio, mentre se l'impianto è strutturato in modo tale che l'intera sua faccia è utilizzata per la pubblicità, l'imposta andrà ragguagliata alla totalità della superficie comprensiva anche della parte non coperta dal marchio, se quest'ultima abbia - per dimensioni, forma, colore, mancanza di separazione grafica rispetto all'altra - le caratteristiche proprie o della componente pubblicitaria aggiuntiva vera e propria ovvero quelle di una superficie estensiva del messaggio pubblicitario. La cornice dichiarata è esclusa dal calcolo.

- 4.** Quando il messaggio pubblicitario non sia inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.
- 5.** Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.
- 6.** Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
- 7.** Le preinsegne o frecce direzionali vanno considerate ad ogni effetto come forme pubblicitarie finalizzate ad incentivare la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico pannello, il canone viene determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo. Solo nel caso in cui le preinsegne risultino inserite, per effetto dell'atto autorizzatorio che ne consente l'esposizione, in una struttura fornita di cornice perimetrale in rilievo, ai fini del calcolo del canone si tiene conto della sola superficie del pannello perimetrato.
- 8.** Per i mezzi pubblicitari polifacciali il Canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate ed opportunamente arrotondata per eccesso; per i mezzi bifacciali la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente e l'arrotondamento dovrà avvenire per ogni faccia.
- 9.** Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso con successivo arrotondamento della superficie.
- 10.** I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio pubblicitario o ad accrescerne l'efficacia, si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del Canone come unico mezzo pubblicitario con opportuno arrotondamento della superficie.
- 11.** Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o ad uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il veicolo per diffondere il messaggio. Il Canone è in ogni caso dovuto dai rimorchi, in quanto considerati come veicolo autonomo.
- 12.** Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili che attraversano strade o piazze il canone viene calcolato sulla base della superficie di ogni singola faccia del mezzo opportunamente arrotondata.

- 13.** Per la pubblicità effettuata con aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, il canone è dovuto per punto di diffusione per giorno o frazione.
- 14.** Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, il canone è dovuto per punto di diffusione per giorno o frazione.
- 15.** Per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite calcolato per giorno o frazione.
- 16.** Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive o proiezioni luminose effettuate attraverso schermi o pareti riflettenti, il canone è applicato per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione. Qualora tali tipologie di mezzi pubblicitari venissero collocati nella sede dell'attività stessa e i messaggi diffusi riguardassero prodotti o servizi offerti/svolti, i criteri di commisurazione del canone dovranno rifarsi all'Art 38 comma 3.
- 17.** Per l'esposizione pubblicitaria mediante locandine, autorizzata tramite l'apposizione del timbro da parte dell'ufficio preposto alla gestione del canone, il soggetto passivo deve presentare la dichiarazione e l'elenco dei locali nei quali le locandine verranno esposte. Quando tale esposizione ha carattere occasionale, si prescinde dall'obbligo a presentare l'elenco dei locali e il soggetto interessato, in questo caso, è tenuto a pagare forfettariamente la tariffa del canone prevista per la categoria speciale (ove applicata), nella misura del 50 per cento del totale delle locandine.
- 18.** La diffusione di messaggi pubblicitari mediante la distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è autorizzata solo nelle aree mercatali nei giorni di mercato ed in occasione di sagre, fiere, palio e di manifestazioni sulle piazze principali aventi unicamente carattere commerciale e con la presentazione, almeno 2 giorni prima dell'inizio della pubblicità, di apposita istanza all'ufficio preposto alla gestione del canone. E' vietata la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata con lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli. Il canone è dovuto per ciascuna persona impiegata nella distribuzione o effettuazione, e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari e dalla quantità di materiale distribuito.
- 19.** Per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata con altri mezzi e/o impianti non previsti dai precedenti commi del presente articolo, si applica la tariffa per similarità.

Articolo 39

Tariffe annuali e tariffe giornaliere

1. **La tariffa standard annua**, comunque modificabile ai sensi del comma 817 dell'articolo 1 della legge 160/2019, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare, è quella indicata al comma 826 della medesima legge.
2. Per il Comune di SAN PELLEGRINO TERME la tariffa standard annua prevista è la seguente:

Classificazione dei comuni	Tariffa standard
Comune fino a 10.000 abitanti	Euro 30,00

3. **Per le occupazioni del sottosuolo** la predetta tariffa standard annua è ridotta ad un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi tale tariffa si applica fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
4. **La tariffa standard giornaliera**, comunque modificabile ai sensi del comma 817 dell'articolo 1 della legge 160/2019, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare, è quella indicata al comma 827 della medesima legge.
5. Per il Comune di SAN PELLEGRINO TERME la tariffa standard giornaliera prevista è la seguente:

Classificazione dei comuni	Tariffa standard
Comune fino a 10.000 abitanti	euro 0,60

6. La valutazione del maggiore o minore importo, rispetto alle tariffe standard, tenuto conto della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico e dell'impatto ambientale è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione e/o con maggiorazioni percentuali.
7. Le tariffe e i coefficienti di valutazione determinati dal Comune, relativi alle tipologie di occupazione e di esposizione pubblicitaria, saranno definiti con deliberazione di giunta comunale. Detti coefficienti di valutazione e/o maggiorazioni, per il primo anno di vigenza del Canone sia per legge o per opzione del Comune, saranno definiti con deliberazione di giunta comunale. Gli stessi potranno essere modificati per le annualità successive con delibera di Giunta comunale. In difetto di modifica si intendono confermate quelle vigenti.

Articolo 40

Regole per la quantificazione del Canone

1. **Per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie permanenti** il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare successivo per cui si protrae l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria; la misura del canone è determinata moltiplicando la tariffa standard annua (di cui all'art.39 del presente regolamento), per la maggiorazione, se prevista, per i coefficienti di valutazione e per il numero dei metri quadrati dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria, tenuto conto delle classificazioni delle zone del territorio comunale a seconda del presupposto rilevante (di cui all'alleg. A al presente regolamento).
2. Per le occupazioni o le diffusioni permanenti aventi inizio nel corso dell'anno la durata complessiva si fraziona per anni solari (gg.365) e l'eventuale ultimo anno di durata inferiore a gg.365, il periodo si computa ai fini del canone con la tariffa più favorevole per il richiedente fra quella annua e quella giornaliera, vigenti in detto periodo residuo.
3. **Per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie temporanee** il canone è calcolato moltiplicando la tariffa standard giornaliera (di cui all'art.39 del presente regolamento), per la maggiorazione, se prevista, per i coefficienti di valutazione per il numero dei metri quadrati e il numero dei giorni di occupazione o di esposizione pubblicitaria, tenuto conto delle classificazioni delle zone del territorio comunale a seconda del presupposto rilevante (di cui all'alleg. A al presente regolamento).

Articolo 41

Maggiorazioni del Canone

1. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.

Articolo 42

Riduzioni del Canone

1. Sono previste le seguenti **riduzioni per le occupazioni permanenti**:
 - a) le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per cento;
 - b) per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.
 - c) per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sulle aree indicate la tariffa è ridotta del 70 per cento di quella stabilita per le occupazioni del suolo comunale.
2. Sono previste le seguenti **riduzioni per le occupazioni temporanee**:
 - a) le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per cento;
 - b) per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.
 - c) per le occupazioni giornaliere il canone si applica secondo le seguenti fasce orarie: fino a 12 ore di occupazione con tariffa ridotta del 50 per cento; oltre le ore 12 e fino alle 24 ore di occupazione con tariffa intera;
 - d) per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni la tariffa è ridotta del 50 per cento; fatta eccezione per le occupazioni mercatali disciplinate da apposito regolamento.

- e) per le occupazioni di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente la tariffa è ridotta del 50 per cento fatta eccezione per le occupazioni mercatali disciplinate da apposito regolamento.
- f) per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta del 70 per cento. Ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o comunque di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.
- g) sono ridotte dell'80 per cento le tariffe per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.
- h) per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia le tariffe sono ridotte del 50 per cento.
- i) per le occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ordinaria ridotta dell'80 per cento.
- j) per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto la tariffa è ridotta del 30 per cento.
- k) per le occupazioni realizzate per le manifestazioni organizzate da enti con patrocinio del Comune di San Pellegrino Terme la tariffa è ridotta del 80 per cento.

3. Sono previste le seguenti riduzioni **per la diffusione di messaggi pubblicitari**:

- a) 50 per cento delle tariffe riportate nell'allegato B) del presente regolamento per:
 - la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro che non rientra nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi del successivo articolo 42, comma 1, lettera i). La riduzione compete quando i predetti soggetti non abbiano, quale oggetto esclusivo o principale, determinato in base all'atto costitutivo o allo statuto o in relazione alla situazione di fatto, l'esercizio di attività commerciali;
 - la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali. La riduzione è subordinata alla presentazione di una comunicazione con la quale l'ente pubblico territoriale patrocinante attesti tale sua qualifica in ordine all'oggetto dell'iniziativa pubblicitaria;

- la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
4. Per l'applicazione delle predette riduzioni, il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere attribuibile all'ente promotore. Nel caso in cui l'ente non sia unico o principale promotore dell'evento e appaiano, invece, sponsor commerciali o aziende terze tale requisito non si considera soddisfatto e pertanto non potrà essere applicata la riduzione della tariffa.

Articolo 43

Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

- a)** le occupazioni e le esposizioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 917/1986, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b)** le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;
- c)** le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
- d)** le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- e)** le occupazioni di aree cimiteriali;
- f)** le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- g)** i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- h)** i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
- i)** le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

- l)** le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- m)** le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- n)** le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- o)** i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- p)** i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 289/2002, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- q)** i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- r)** i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap.

2. Non sono assoggettate al canone le seguenti fattispecie:

- a) le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per carico e scarico merci per il tempo strettamente necessario per tale operazione;

- b) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- c) le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto privato esercitate negli appositi spazi gestiti direttamente da Comune e da questo appositamente attrezzati;
- d) le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune;
- e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- f) le occupazioni di spazi ed aree pubbliche effettuate da coloro i quali promuovono manifestazioni o iniziative a carattere sociale o per scopi di beneficenza, nonché in occasione di sagre paesane;
- g) passi carrai
- h) le occupazioni di spazi e di aree pubbliche per manifestazioni od iniziative di carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati;
- i) le occupazioni realizzate dagli enti riconosciuti Onlus ai sensi del D.L. 460/97 art. 14 Tali esenzioni sono applicabili esclusivamente se le occupazioni sono effettuate direttamente per le finalità non commerciali ivi previste e per i lavori eseguiti in economia;
- j) le occupazioni effettuate da ditte appaltatrici per l'esecuzione di interventi a favore del Comune;

Articolo 44

Dichiarazione per particolari fattispecie

1. La richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto tenuto al versamento del Canone.
2. La formale dichiarazione, utilizzando l'apposito modello messo a disposizione dal Comune è invece comunque dovuta, oltre che per le occupazioni di cui all'art.37 del presente regolamento, per le seguenti ulteriori fattispecie:
 - a) nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, intendendosi in quest'ultimo caso un cambiamento delle forme o degli strumenti del messaggio, con conseguente nuova diffusione autonomamente soggetta al Canone sempre che la variazione determini un aumento della superficie o ad una modificazione del tipo di pubblicità che comporti l'applicazione di una tariffazione maggiore; è fatto obbligo al Comune di SAN PELLEGRINO

TERME procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo;

- b)** per l'esposizione di locandine all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente l'esposizione. È facoltà dell'ufficio prevedere la timbratura delle singole locandine;
- c)** per la pubblicità realizzata con distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente la distribuzione. Il personale incaricato alla distribuzione dovrà conservare copia della dichiarazione da esibire agli agenti e al personale incaricato al controllo sul territorio;
- d)** per la pubblicità per conto proprio o per conto terzi realizzata su veicoli è prevista la dichiarazione da presentare al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. La dichiarazione deve essere effettuata prima che il veicolo circoli con la pubblicità esposta. La dichiarazione dovrà riportare copia del libretto di circolazione dal quale rilevare titolarità, marca e modello e numero di targa del veicolo;
- e)** per la pubblicità realizzate sulle vetrine o porte d'ingresso relativamente l'attività svolta all'interno dei locali, realizzata con cartelli, adesivi e altro materiale facilmente amovibile, è prevista la dichiarazione con contestuale versamento del canone. È possibile effettuare un'unica dichiarazione annuale relativamente ad uno spazio espositivo nel quale veicolare diversi messaggi pubblicitari durante l'anno;
- f)** per i cartelli "vendesi/affittasi" degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato, non si è soggetti alla presentazione della comunicazione di pubblicità. Per i medesimi cartelli, se di misura fino a un mq è prevista la presentazione di dichiarazione e il contestuale versamento del canone; qualora invece siano di superficie superiore ad un metro quadrato, è necessaria la preventiva autorizzazione all'installazione.
- g)** la pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico (ad esempio, gli stadi e gli impianti sportivi, i cinema, i teatri, le stazioni automobilistiche e di pubblici trasporti, i centri commerciali, gli androni condominiali, ecc.) se non visibile dalla pubblica via, non è soggetta a preventiva autorizzazione, ma, in ogni caso, è tenuta alla presentazione di apposita dichiarazione annuale ed al relativo pagamento del canone.

2. In ragione della tipologia di occupazione e/o diffusione del messaggio pubblicitario, fermo restando le competenze del SUAP, la dichiarazione va presentata mezzo PEC o Raccomandata A/R all'ufficio comunale competente per la liquidazione del canone e se l'attività di gestione dell'entrata fosse affidata ad un Concessionario all'ufficio di questi.

Articolo 45

Modalità e termini per il versamento

1. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del Canone relativo al primo anno solare di concessione/autorizzazione deve essere effettuato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio dell'atto autorizzativo; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 Gennaio. Per importi superiori a euro 250,00 è ammesso il versamento in 4 rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione e le restanti con scadenza 31 Gennaio, 30 Aprile, 31 Luglio, 31 Ottobre di ogni anno solare in base a quando è cominciata l'occupazione.
2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del Canone deve essere effettuato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione. Per importi superiori a euro 3.000 è ammesso il versamento in due rate: la prima contestualmente al rilascio dell'atto autorizzativo e la seconda entro e non oltre l'ultimo giorno di occupazione.
3. Per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del Canone relativo al primo anno solare di autorizzazione deve essere effettuato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio del titolo autorizzativo; per gli anni successivi il Canone annuo va corrisposto entro il 31 Gennaio. Per importi superiori ad euro 1.500 è ammesso il versamento in 4 rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio dell'autorizzazione e le restanti rate entro le scadenze del 31 Gennaio, 31 Marzo, 30 Giugno, 30 Settembre di ogni anno solare in base a quando è cominciata l'esposizione.
4. Per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio dell'autorizzazione o il giorno prima della dichiarazione se prevista per la specifica tipologia di messaggio pubblicitario. Per importi superiori a euro 1500 è ammesso il versamento in due rate: la prima contestualmente al rilascio dell'autorizzazione o il giorno prima della dichiarazione se prevista per la specifica tipologia di messaggio pubblicitario e la seconda entro e non oltre l'ultimo giorno di diffusione dei messaggi stessi.

5. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone, per le occupazioni e esposizioni pubblicitarie sia permanenti che temporanee, possono essere differiti o sospesi per i soggetti obbligati interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.
6. La variazione della titolarità della concessione e/o dell'autorizzazione, fermo restando le ulteriori prescrizioni previste dal presente regolamento, è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del Canone fino alla data del subingresso da parte del precedente titolare.
7. Il versamento del Canone è effettuato direttamente al Comune secondo le disposizioni di cui all'art. 1 comma 835 della legge 160/2019, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Per le pubbliche affissioni il versamento deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del relativo servizio. Se la data di scadenza del versamento ricade in un giorno festivo, il versamento deve essere effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
8. Non si fa luogo al versamento del canone se l'importo da versare è uguale o inferiore a euro 2,00. Tale importo non deve essere considerato come franchigia.

Capo secondo: Canone per le Pubbliche Affissioni

Articolo 46

Servizio pubbliche affissioni

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o del concessionario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica,- considerando come tali quelle comunicazioni su richiesta di altri soggetti pubblici, ritenute dal Comune di SAN PELLEGRINO TERME di pubblico interesse -, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita dalle disposizioni regolamentari, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche o comunque aventi rilevanza economica.
2. Con decorrenza dal 1° dicembre 2021 è soppresso l'obbligo dell'istituzione del servizio delle pubbliche affissioni di cui all'articolo 18 del D.Lgs. 507/1993. Con la

stessa decorrenza, l'obbligo previsto da leggi o da regolamenti di affissione da parte delle pubbliche amministrazioni di manifesti contenenti comunicazioni istituzionali è sostituito dalla pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali. Il Comune di SAN PELLEGRINO TERME garantisce, in ogni caso, l'affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti a tal fine destinati.

Articolo 47

Modalità per l'espletamento del servizio pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il Canone a favore del comune che provvede alla loro esecuzione.
2. Per ottenere il servizio, gli interessati devono presentare al Comune o al Concessionario, richiesta scritta, con l'indicazione dei dati del committente (nome e cognome o ragione sociale, domicilio fiscale e digitale se obbligato, del numero e formato dei manifesti, del titolo del manifesto, della data di inizio e durata dell'affissione ed aver effettuato il pagamento del Canone dovuto, producendo copia dell'attestazione di pagamento. Tale richiesta deve pervenire almeno cinque giorni lavorativi prima della data prevista per l'affissione. Qualora la richiesta non venga effettuata di persona ma pervenga per corrispondenza, fax, pec, l'accettazione è soggetta alla riserva di accertamento della disponibilità degli spazi. In ogni caso l'affissione potrà essere eseguita soltanto dopo l'avvenuto pagamento del Canone dovuto.
3. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della richiesta, che verrà cronologicamente annotata in un apposito registro. Le istanze pervenute per posta, fax, pec, si considerano pervenute successivamente a quelle presentate direttamente allo sportello.
4. I formati dei manifesti previsti per le pubbliche affissioni sono: 70x50 (manifesti mortuari), 70x100, 100x140, 140x200, 200x140 e 600x300. Le eventuali applicazioni di adesivi, strisce e similari sul manifesto già affisso, sono considerate nuove e distinte affissioni e pertanto sono assoggettate al pagamento del Canone. La richiesta di apposizione di una striscia

contestualmente all'affissione di un manifesto è assoggetta al pagamento del Canone dovuto per il manifesto.

5. I committenti devono consegnare o far pervenire, franco di ogni spesa, all'ufficio competente il quantitativo di manifesti da affiggere non oltre il quinto giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione, restando ad esclusivo carico degli utenti l'obbligo di munirsi delle ulteriori autorizzazioni o concessioni eventualmente previste da altre leggi o regolamenti.
6. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; previo richiesta del committente all'atto della prenotazione, il Comune o il soggetto concessionario metterà a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi per tutta la durata dell'affissione.
7. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a 10 giorni dalla data richiesta, il Comune o il soggetto concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto, anche a mezzo pec, al committente.
8. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto, anche a mezzo pec, entro 10 giorni dalla richiesta di affissione.
9. Nei casi di cui ai commi 7 e 8 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro 180 giorni oppure chiedere che l'affissione venga eseguita in tempi e con modalità diverse da quelle indicate in precedenza.
10. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, in tal caso avrà diritto al rimborso della metà del canone versato e qualora non abbia provveduto già al versamento è tenuto comunque al versamento della metà del Canone dovuto.
11. Il Comune o il soggetto concessionario ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati, e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi. Per consentire il mantenimento e l'efficacia delle affissioni eseguite, unitamente alla consegna dei manifesti nel numero per il quale si richiede l'affissione, anche una scorta di ricambio a seconda della durata delle affissioni medesime.
12. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i 2 giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20.00 alle 7.00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del Canone, con un minimo di euro 30,00 per ciascuna commissione.

13. Le commissioni da eseguire con urgenza nello stesso giorno, sono accettate entro le ore 12.00 per un quantitativo non superiore a n. 50 fogli formato 70x100 o 70x50 per gli annunci mortuari.
14. Le affissioni degli annunci mortuari, da effettuarsi nelle giornate delle festività nazionali, possono essere eseguite, previo autorizzazione dell'Ente o del Concessionario (se il servizio è dato in affidamento), dalle agenzie funebri o dai parenti del deceduto negli appositi spazi riservati a tale tipo di manifesti. Coloro che si avvalgono di tale facoltà devono provvedere, nel primo giorno feriale successivo, a dichiarare l'affissione al competente ufficio e provvedere al pagamento, con esclusione delle maggiorazioni di cui al precedente comma 12. I manifesti funebri, da affiggere su spazi appositamente riservati, devono rispettare il formato massimo di 70x50 con durata massima di 5 giorni.
15. Nessuna affissione può avere luogo prima del pagamento del canone dovuto.
16. Il richiedente e colui nell'interesse del quale l'affissione viene richiesta, restano comunque direttamente responsabili delle eventuali infrazioni di legge sia penali, che civili, che fiscali, vigenti in materia.
17. Nell'ufficio comunale del Servizio Affissioni e/o presso il concessionario devono essere esposti per la pubblica consultazione, le tariffe del Canone e messo a disposizione l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni, con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni. Siffatte indicazioni sono riportate anche nei rispettivi siti istituzionali.
18. Il Comune può sospendere l'affissione di manifesti il cui contenuto appaia in contrasto con disposizioni di legge, o possa arrecare turbamento alla sensibilità pubblica, in attesa che gli Organi competenti esprimano il loro parere.
19. L'eventuale giacenza di manifesti protrattasi oltre 6 mesi dalla data della richiesta di affissione, sarà smaltita dal Comune ed in caso di concessione dall'affidatario, senza alcuna comunicazione.

Articolo 48

Determinazione della tariffa del canone per le pubbliche affissioni

1. La tariffa del canone per le pubbliche affissioni è determinata in base all'importanza delle località del territorio comunale (categoria normale e categoria speciale), alle finalità del messaggio pubblicitario e al formato del manifesto. Appartengono alla categoria speciale le località indicate nel prospetto "Località in categoria speciale" (Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente regolamento, appartengono alla categoria normale tutte le località comprese nel restante territorio comunale. Per le affissioni aventi carattere

commerciale nella categoria speciale si applica la maggiorazione come deliberata dalla giunta comunale.

2. La misura standard del canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a 70x100 è quella prevista al comma 827 dell'articolo 1 della legge 160/2019:

Classificazione dei comuni	Tariffa standard giornaliera
Comune fino a 10.000 abitanti	Euro 0,60

e si applica per una durata di esposizione fino a 10 giorni o frazione.

3. Oltre i primi 10 giorni di esposizione, per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione, la tariffa applicata è maggiorata del 30 per cento.
4. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli la tariffa standard, rapportata al periodo di esposizione, è maggiorata del 50 per cento.
5. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli la tariffa standard, rapportata al periodo di esposizione, è maggiorata del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli la tariffa standard, rapportata al periodo di esposizione, è maggiorata del 100 per cento.
6. Le tariffe e i coefficienti determinati dal Comune da applicare alle pubbliche affissioni sono indicati in apposita delibera di giunta comunale.

Articolo 48 bis

Riduzioni

5. La tariffa del Canone per le pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art.43 comma a del presente regolamento;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro e che non presenti marchi terzi e sponsor;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

Capo terzo: accertamento, indennità, sanzioni, riscossione coattiva, rimborsi, contenzioso, disciplina finale e transitoria

Articolo 49 Accertamento

1. Il Comune in proprio, attraverso la Polizia Municipale o i soggetti autorizzati ex art.1.co.179 della L. n.296/2006, il Responsabile dell'entrata, nonché gli altri dipendenti del Comune o del concessionario affidatario a cui è stato conferito apposito potere con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio comunale competente, provvede alla verifica ed all'accertamento dell'entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all'applicazione delle indennità per occupazioni abusive di suolo pubblico e per esposizioni pubblicitarie abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto finalizzato alla riscossione con l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento degli importi indicati entro 60 giorni dalla notifica, ai sensi del co.792 dell'art.1 della Legge n.160/2019.
2. L'atto di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi 60 giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al D.P.R. 602/1973 o dell'ingiunzione fiscale di cui al R.D. 639/1910.
3. Non si procede all'emissione di atto di accertamento esecutivo qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di canone, sanzioni, indennità e interessi, risulta inferiore a euro 15,00 con riferimento ad ogni annualità, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del canone stesso effettuati dal medesimo soggetto.
4. Il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procede alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le disposizioni contenute nei commi da 796 a 802 dell'articolo 1 della legge 160/2019, salvo diversa specifica regolamentazione comunale.

Articolo 50 Sanzioni e indennità

1. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerate abusive ai sensi del presente regolamento, si applicano sia le indennità sia le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 821, lettere g) e h) della legge 160/2019 e precisamente:
 - a) un'indennità pari al canone maggiorato del suo 50%, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
2. una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra un minimo non inferiore all'ammontare dell'indennità come determinata alla precedente lettera a) ed un massimo non superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada).
3. Nei casi di occupazione e diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario e il ripristino dello stato dei luoghi. Gli oneri derivanti dalla rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 50 del presente regolamento.
4. Le altre violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura da euro 25,00 a euro 500,00 ai sensi dell'articolo 7-bis del D.Lgs. 267/2000, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo 1, sez.I e II della L. n. 689/1981. Rimane salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 21, commi 4 e 5, e dall'articolo 23 del codice della strada.
5. Nei casi di omesso, parziale o tardivo versamento del canone alla scadenza, è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pari ad un punto percentuale del canone per ogni giorno di ritardo fino al trentesimo. Per ritardi superiori ai 30 giorni si applica la sanzione pari al 30 per cento dell'ammontare del canone. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a euro 25,00, né maggiore a euro 500,00 nel rispetto della legge 689/1981 e nella misura fissata dall'articolo 7-bis del D.Lgs. 267/2000.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del codice della strada, sono irrogate mediante l'atto di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 160/2019.

7. La richiesta di regolarizzazione dell'occupazione e/o della diffusione abusiva, attraverso la presentazione di rituale domanda di concessione e/o autorizzazione non è ammessa se non si è previamente regolarizzato il versamento di tutte le somme dovute, ivi comprese le sanzioni, anche quelle del Codice della Strada, conseguenziale all'abuso.

Articolo 51

Riscossione coattiva

1. L'accertamento e la irrogazione delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente regolamento viene effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792, della legge n.160/2019.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1, sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione di materiali, manufatti e mezzi pubblicitari nonché il ripristino dello stato dei luoghi in caso di occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente. Tale recupero può avvenire sia contestualmente al recupero delle somme di cui al comma 1, che con altro atto ex art.1 co.792, della legge n.160/2019.

Articolo 52

Interessi

1. La misura annua degli interessi applicati sugli atti di accertamento è fissata nella misura pari al tasso di interesse legale di cui all'articolo 1284 del codice civile, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli stessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno.
2. In caso di omesso o parziale versamento del canone si applicano gli interessi legali (solo sull'importo del canone e dell'eventuale indennità, escluse le sanzioni) dal giorno successivo la scadenza di pagamento fino alla data di emissione dell'atto di accertamento esecutivo. In caso di tardivo versamento gli interessi si applicano dal giorno successivo la scadenza di pagamento fino alla data dell'avvenuto pagamento. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, gli interessi legali si applicano dal giorno successivo la data di scadenza del termine di pagamento dell'indennità.

Articolo 53

Rimborsi

1. Le richieste di rimborso di quanto indebitamente versato devono essere presentate con apposita istanza debitamente documentata entro il termine quinquennale di prescrizione di cui all'articolo 2948 del codice civile da computarsi dalla data del versamento ritenuto non dovuto.
2. Il Comune deve evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza. Non si procede al rimborso di somme inferiori a euro 20,00.
3. I rimborsi, esclusivamente per le somme pagate e non dovute per l'anno in corso, possono essere riscossi anche attraverso compensazione con somme dovute nello stesso anno.
4. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi al tasso di interesse legale di cui all'articolo 1284 del codice civile, con maturazione giorno per giorno, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 54 - Oggetto del regolamento per occupazione area mercatale

1. Ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come previsto dall'art. 1, comma 837 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2021, viene istituito il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati, realizzati in strutture attrezzate ed in strutture non attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
2. Il presente canone di concessione si applica anche alle occupazioni per attività mercatali su aree private aperte all'uso pubblico o comunque nella disponibilità del Comune.
3. Il presente regolamento disciplina l'applicazione del canone di concessione, i criteri per la sua determinazione, la misura delle tariffe, nonché le sanzioni da applicare in caso di occupazione avvenuta in assenza di concessione o in difformità rispetto a quanto consentito dal titolo.

4. Il canone di cui al presente regolamento si applica in deroga alle disposizioni concernenti il Canone di cui all'articolo 1, comma 816, della legge 160/2019 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 50, (ovvero il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446) e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'articolo 1 della legge 160/2019, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Articolo 55 – Disposizioni generali ed esclusioni

1. Il regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale, che contiene norme di programmazione del commercio su area pubblica del Comune, come previsto dall'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, continua a trovare applicazione per le sue disposizioni non incompatibili con il presente regolamento.
2. Per area destinata a mercato si intende qualsiasi area appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile ovvero aree private ad uso pubblico, destinata all'esercizio dell'attività di commercio per uno o più giorni, o per tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta di merci al dettaglio, individuata dal Comune con apposito atto deliberativo n. 19 del 27/12/2016.
3. Lo svolgimento delle attività di commercio in forma itinerante non è soggetto alle disposizioni del presente regolamento qualora l'esercizio dell'attività non comporti l'utilizzo di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa e sia esercitato nello stesso luogo, nel pieno rispetto delle disposizioni del codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale, per una durata non superiore a un'ora, trascorsa la quale l'attività dovrà essere spostata di almeno cinquecento metri lineari.
4. Lo svolgimento delle attività di commercio su area pubblica non esercitate sulla

scorta di apposito atto deliberativo, ai sensi della delibera di C.C. n. 19 del 27/12/2016, non è soggetto alle presenti disposizioni come non sono soggette alle presenti disposizioni le occupazioni di natura commerciale effettuate nell'ambito di manifestazioni, atteso che tutte queste occupazioni sono assoggettate al pagamento del canone previsto dal Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria approvato con delibera.

5. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo le aree e gli spazi destinati a mercato, nonché gli spazi ad essi sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale, se non nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti.
6. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso e deve, altresì, essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti, ai sensi dei vigenti regolamenti comunali in materia; allo scadere della concessione deve essere restituito libero da ogni struttura, previa, se necessario, sua rimessa in pristino.
7. Per occupazione abusiva si intende l'occupazione di suolo pubblico priva di una concessione, a cui è equiparata, per le finalità del presente regolamento, l'occupazione di fatto, ossia l'occupazione di suolo pubblico dopo la scadenza o dopo la revoca della concessione o dopo la pronuncia di decadenza dalla concessione o per la parte eccedente quella oggetto di concessione o quella effettuata durante il periodo di sospensione della concessione.
8. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso.
9. Gli atti di concessione sono efficaci, e le relative occupazioni consentite, dalla data di adozione del medesimo.
10. La concessione è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza.

Articolo 56 – Tipi di occupazione

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche destinate a mercato, mediante il posizionamento di strutture di vendita mobili possono essere:
 - a) su posteggi individuati dall'articolo 9 del regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche, a seguito del rilascio di un atto di concessione avente durata pluriennale;
 - b) su posteggi individuati dall'articolo 9 del regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche;
 - c) su posteggi individuati negli atti istitutivi dei mercati destinati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli autorizzati ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

Articolo 57 – Soggetti obbligati

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.
2. Il canone è dovuto per l'intero periodo risultante dall'atto di concessione di posteggio indipendentemente dall'effettiva occupazione dello stesso da parte del concessionario, anche in caso di assenze giustificate ai sensi della normativa vigente e anche nel caso in cui quest'ultimo ceda in affitto l'azienda; in tal caso l'affittuario è obbligato in solido con il proprietario e quest'ultimo, o in sua vece l'affittuario, è tenuto a comunicare al Comune l'avvenuta cessione.
3. Per i posteggi individuati nel regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche ovvero negli altri regolamenti comunali, ai fini della determinazione del canone, l'anno solare è considerato convenzionalmente come formato da 52

settimane esatte con le seguenti precisazioni:

- le aperture straordinarie nelle giornate festive dei mercati ulteriori rispetto a quelle già previste dal regolamento per il commercio su aree pubbliche comportano un supplemento del canone calcolato su base giornaliera,
- le eventuali aperture straordinarie nelle giornate festive infrasettimanali, giorni in cui è previsto il mercato, sono incluse nel canone.
- per i posteggi indicati negli atti istitutivi dei mercati destinati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli autorizzati ai sensi del D.Lgs. 228/2001 e dei mercati periodici tematici il canone è dovuto dal soggetto organizzatore o attuatore titolare dall'atto di concessione per ciascuna edizione sulla base del numero e dell'estensione dei posteggi indicati nell'atto istitutivo, indipendentemente dalla loro effettiva occupazione.

Articolo 58 – Rilascio e rinnovo delle concessioni

1. Le concessioni di spazi ed aree pubbliche destinati all'esercizio dell'attività di commercio per l'offerta di merci al dettaglio, fermo restando quanto previsto dall'art. 15, sono rilasciate, o rinnovate, secondo le modalità stabilite dall'articolo 19 del regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche e della Delibera di Regione Lombardia n. XI/4054 del 14/12/2020.
2. Oltre quanto previsto al riguardo dal regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche, costituisce causa ostativa al rilascio della concessione o al sub ingresso nella concessione:
 - a) l'esistenza di morosità in capo al titolare originario, che cede, affitta o trasferisce a terzi l'azienda, o in capo al cessionario o all'affittuario o al nuovo proprietario, nei confronti del Comune per il canone di cui al presente regolamento, al previgente tributo OSAP e alla tassa sui rifiuti giornaliera per l'attività commerciale, o per sanzioni amministrative dovute per la violazione di norme sull'esercizio dell'attività commerciale;
 - b) il mancato adempimento a prescrizioni date dal Comune al titolare originario,

che cede, affitta o trasferisce a terzi l'azienda o in capo al cessionario o all'affittuario o al nuovo proprietario, a seguito di contestazione di violazioni a norme sull'esercizio del commercio.

3. Non costituisce causa ostativa al rinnovo della concessione l'esistenza di morosità in capo al titolare della concessione qualora quest'ultimo abbia aderito ad un piano di rateazione e provveda al versamento delle rate concordate, nell'osservanza del piano stabilito.

Articolo 59 – Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa del canone è determinata in base ai seguenti elementi:
 - a) superficie dell'occupazione, anche di fatto o abusiva, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
 - b) tipologia dell'attività di commercio su area pubblica;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico del posteggio in relazione alla sua ubicazione.
2. Il valore economico dei posteggi è determinato in base alla categoria d'importanza delle strade e delle altre aree pubbliche in cui è ubicata l'occupazione, come da prospetto "Classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche" (Allegato A) presente nel Regolamento Canone Unico, al valore economico della disponibilità dell'area stessa per il suo uso da parte del titolare della concessione e/o occupante.
3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alla tariffa di base, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario pur considerando il sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
4. La tariffa di base annuale per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare è quella indicata al comma 841 dell'articolo 1 della legge 160/2019. Per il Comune di SAN PELLEGRINO TERME la tariffa prevista è la seguente:

Classificazione dei comuni	Tariffa standard
----------------------------	------------------

Comune fino a 10.000 abitanti	Euro 30,00
-------------------------------	------------

5. La tariffa di base giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare è quella indicata al comma 842 dell'articolo 1 della legge 160/2019. Per il Comune di SAN PELLEGRINO TERME la tariffa prevista è la seguente:

Classificazione dei comuni	Tariffa standard
Comune fino a 10.000 abitanti	Euro 0,60

6. La tariffa di base giornaliera è applicata in misura frazionata per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo e in ragione della superficie occupata.
7. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, derivanti da un unico atto di concessione, sono calcolate in ragione del (10) per cento.
8. Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere, alla tariffa di base del mercato settimanale si applica l'aumento del 20% per cento.
9. Per le occupazioni nei mercati, che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale, è applicata una riduzione del 40 per cento sul canone complessivamente dovuto.
10. Per le occupazioni nei mercati con durata superiore a 14 giorni è applicata una riduzione del 25 per cento sulla tariffa coefficientata.
11. Le riduzioni di cui ai commi 9 e 10 sono cumulabili tra di loro.
12. Per i mercati destinati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli autorizzati ai sensi del D.Lgs. 228/2001 e per i mercati periodici tematici, il canone è dovuto per ciascuna edizione sulla base del numero e dell'estensione dei posteggi indicati nell'atto istitutivo, indipendentemente dalla loro effettiva occupazione.
13. Le tariffe e i coefficienti di valutazione determinati dal Comune, relativi alle tipologie di occupazione, sono indicati in apposita deliberazione di giunta.

Articolo 60– Determinazione del canone

1. Per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare il canone è dovuto per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma; la misura del canone è determinata moltiplicando la tariffa di base annuale per i coefficienti di valutazione e per il numero dei metri quadrati dell'occupazione.
2. Per le occupazioni, ancorché effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione avente durata pluriennale, realizzate su aree che al termine dell'attività di vendita vengono restituite all'uso comune e per le occupazioni temporanee, il canone dovuto è commisurato a giorni; la misura del canone è determinata moltiplicando la tariffa di base giornaliera per i coefficienti di valutazione, per il numero dei metri quadrati e per il numero dei giorni di occupazione.
3. Con deliberazione della Giunta Comunale, possono essere previste riduzioni, fino all'azzeramento, del Canone per i posteggi individuati in zone della città nelle quali si svolgono lavori di pubblica utilità che precludono il traffico veicolare o pedonale

Articolo 61 – Modalità e termini per il versamento

1. Gli importi dovuti sono riscossi preferibilmente secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 844, della legge 160/2019, ovvero mediante bollettino postale, F24 o pagamento mezzo POS con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
2. Non si fa luogo al versamento del canone se l'importo da versare è uguale o inferiore a euro 2,00. Tale importo non deve essere considerato come franchigia.
3. Per le occupazioni di durata inferiore all'anno e per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare, il pagamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione. Per importi superiori a euro 250 è ammesso il versamento in quattro rate, la prima

delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione e le restanti tre rate entro le scadenze del 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre, sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini.

4. Per le concessioni pluriennali, con riferimento alle annualità successive a quella del rilascio, il pagamento del canone di importo fino a euro 250 deve avvenire entro il 31 Gennaio di ogni anno; per importi superiori a euro 250 è ammesso il versamento in quattro rate aventi scadenza 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre.
5. Per le occupazioni con assegnazione giornaliera di posteggio, il pagamento del canone deve essere effettuato prima del posizionamento delle strutture di vendita, altrimenti l'occupazione si intende abusiva.
6. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale, se non diversamente disposto con legge statale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative a provvedimenti di rateazione.

Articolo 62 – Accertamento e recupero canone

1. Il Comune in proprio o tramite il soggetto concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica e accertamento dell'entrata, al recupero del canone non versato alle scadenze e all'applicazione delle indennità per occupazioni abusive, o ad esse equiparate, mediante notifica ai debitori di apposito atto finalizzato alla riscossione con l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento degli importi indicati entro 60 giorni dalla notifica.
2. L'atto di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi 60 giorni dalla notifica, senza la necessità di preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
3. Non si procede all'emissione di atto di accertamento esecutivo qualora

l'ammontare dovuto, comprensivo di canone, sanzioni, indennità e interessi, risulta inferiore a euro 15 con riferimento ad ogni annualità, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del canone stesso.

4. Il Comune o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procede alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le disposizioni contenute nei commi da 796 a 802 dell'articolo 1 della legge 160/2019.
5. Nei casi di occupazione abusiva, l'organo accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di constatazione della violazione, la cessazione immediata del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione indebita ed il ripristino dello stato dei luoghi.
6. In caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro i termini rispettivamente stabiliti, i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti sono sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore.
7. Qualora il materiale sottoposto a sequestro non possa essere affidato in custodia al legittimo proprietario, il Comune provvede d'ufficio a depositarlo in locali ed aree idonee, con addebito al trasgressore di tutte le spese sostenute per la custodia ed il magazzinaggio. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.

Articolo 63 – Sanzioni e indennità

1. Alle occupazioni abusive o equiparate ai sensi del presente regolamento si applicano le seguenti sanzioni ed indennità:
 - a) un'indennità pari al canone maggiorato al 50 per cento, per i giorni di effettiva occupazione come da verbale di accertamento, redatto da competente pubblico

ufficiale; (ovvero considerando l'occupazione abusiva come effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale;)

2. la sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra un minimo non inferiore all'ammontare dell'indennità come determinata alla precedente lettera a) e un massimo non superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del D.Lgs. 285/1992.
3. Nei casi di occupazione abusiva o ad essa equiparata, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la liberazione dell'area indebitamente occupata ed il ripristino dello stato dei luoghi.
4. Nei casi di omesso, parziale o tardivo versamento del canone alla scadenza, è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pari ad un punto percentuale del canone per ogni giorno di ritardo fino al trentesimo. Per ritardi superiori ai 30 giorni si applica la sanzione pari al 30 per cento dell'ammontare del canone. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a euro 25,00, né maggiore a euro 500,00 nel rispetto della legge 24 novembre 1981, n. 689, e nella misura fissata dall'articolo 7 *bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
5. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, eccetto quelle relative a violazioni del codice della strada, sono irrogate mediante l'atto di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 160/2019.

Articolo 64– Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente regolamento viene effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 160/2019.

Articolo 65 – Rimborso

1. Le richieste di rimborso di quanto indebitamente versato devono essere presentate con apposita istanza documentata entro il termine quinquennale di cui all'articolo

2948 del codice civile.

2. Il Comune deve evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza. Non si procede al rimborso di somme inferiori a euro 2,00.
3. I rimborsi, esclusivamente per le somme pagate e non dovute per l'anno in corso, possono essere concessi anche attraverso compensazione con somme dovute nello stesso anno.
4. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi al tasso di interesse legale di cui all'articolo 1284 del codice civile, con maturazione giorno per giorno, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 66 – Interessi

1. La misura annua degli interessi applicati sugli atti di accertamento è fissata nella misura pari al tasso di interesse legale di cui all'articolo 1284 del codice civile, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno.
2. In caso di omesso o parziale versamento del canone si applicano gli interessi legali (solo sull'importo del canone e dell'eventuale indennità, escluse le sanzioni) dal giorno successivo la scadenza di pagamento fino alla data di emissione dell'atto di accertamento esecutivo. In caso di tardivo versamento gli interessi si applicano dal giorno successivo la scadenza di pagamento fino alla data dell'avvenuto pagamento. Per le occupazioni abusive o equiparate gli interessi legali si applicano dal giorno successivo la data di scadenza del termine di pagamento dell'indennità.

Articolo 67 – Contenzioso

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
2. Le controversie relative all'applicazione del canone sono riservate all'autorità

Articolo 68 – Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.
2. Per quanto non disposto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di Legge e regolamentari vigenti.
3. Le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su area pubblica che scadono entro il 31.12.2020, se non già riassegnate sono rinnovate per la durata di dodici anni, secondo le Linee guida adottate dal Ministero dello sviluppo economico e con modalità stabilite dalle regioni, con assegnazione al soggetto titolare dell'azienda, sia che la conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea, previa verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, compresa l'iscrizione ai registri camerali della ditta attiva ove non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività. In attesa dell'adozione delle disposizioni attuative, queste concessioni proseguono provvisoriamente nel rispetto dei requisiti e condizioni previgenti fino alla scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda di rinnovo, decadendo se la domanda non fosse presentata; mentre, in caso di presentazione della domanda di rinnovo, queste concessioni proseguono provvisoriamente nel rispetto dei requisiti e condizioni previgenti fino alla motivata comunicazione di diniego del rinnovo o di accoglimento della domanda, con conseguente rilascio, in questo caso, di un nuovo atto di concessione con decorrenza dalla data di scadenza della concessione di cui è chiesto il rinnovo.
4. È abrogata ogni altra norma regolamentare emanata dal Comune contraria o incompatibile con quelle del presente regolamento.
5. Il Comune, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997, può affidare fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del canone al soggetto al quale, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per

l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 846, della L. 160/2019.

Allegato A CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI AI FINI DELL' OCCUPAZIONE

1. Ai fini dell'applicazione del canone, per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade, le aree e gli spazi pubblici del Comune sono classificate in n.2 Zone
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti zone, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Alle strade od aree appartenenti alla zona 1 viene applicata la tariffa più elevata.
4. La tariffa per le strade appartenenti alla zona 2 è ridotta in misura del 20 per cento rispetto alla 1a.

